

Regolamento del verde pubblico e privato

NOVEMBRE 2022

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 119 del 14.12.2022

1 Nor	rme di carattere generale	
1.1	Ambiti di applicazione e scopo del Regolamento	7
1.2	Criteri ambientali minimi	7
1.3	Norme concorrenti	7
	1.3.1 Regolamento Edilizio e Polizia Urbana	7
	1.3.2 Piano di Governo del Territorio	8
	1.3.3 Parco Agricolo Sud Milano	8
	1.3.4 Ambiti vincolati paesaggisticamente	8
	1.3.5 Ambiti con vincolo diretto	8
	1.3.6 Codice civile	8
	1.3.7 Alberi monumentali	8
1.4	Beni tutelati	8
1.5	Funzioni dell'Amministrazione pubblica comunale	9
1.6	Divieti e autorizzazioni	9
	1.6.1 Divieti	9
	1.6.2 Autorizzazioni per interventi sul verde privato (abbattimenti e potature)	10
	1.6.3 Procedure in sanatoria	10
2	Partecipazione di soggetti privati	10
2.1	Un bene condiviso	10
2.2	Tipologie di partecipazione	11
2.3	Soggetti interessati	11
2.4	Spazi adottabili o sponsorizzabili	11
2.5	Modalità	11
	2.5.1 Nuove realizzazioni	11
	2.5.2 Cure colturali	11
	2.5.3 Indicazioni per la donazione di materiale vegetale	11
3	Norme riguardanti gli abbattimenti	12
3.1	Casi in cui è consentito l'abbattimento	12
3.2	Stagionalità	12
3.3	Abbattimenti in ambito pubblico	13
3.4	Abbattimenti in ambito privato	13
	3.4.1 Come richiedere l'autorizzazione all'abbattimento	13
	3.4.2 Chi può richiedere l'autorizzazione all'abbattimento	13
	3.4.3 Rilascio o diniego dell'autorizzazione all'abbattimento	13
	3.4.4 Progetto di compensazione (obbligo di reimpianto)	14
	3.4.5 Precompensazione	14
	3.4.6 Tutela delle opere di compensazione	14
	3.4.7 Compensazione in aree diverse da quella dell'abbattimento	14
4	Potature e altri interventi a favore degli alberi	15
4.1	L'importanza trascurata degli interventi di potatura	15
4.2	Gli effetti negativi e i pericoli derivanti da una potatura drastica	15
4.3	Interventi di potatura obbligatori	15
4.4	Interventi di potatura vietati	15
4.5	Potature ammesse senza autorizzazione	16
4.6	Potature che richiedono autorizzazione	16
4.7	Uso dei materiali di risulta	16
4.8	Consolidamenti arborei	16
4.9	Irrigazione degli alberi	16
5	Salvaguardia degli alberi nel corso di lavori e scavi	17
5.1	Definizione dell'area di pertinenza delle alberature	17
5.2	Divieti operativi nei pressi degli alberi nel corso di lavori	17
J.2	Cantion in processit de alborature	10

5.4	Indicazioni operative per gli scavi in prossimità di alberature	18
5.5	Accorgimenti per le pavimentazioni impermeabili	19
5.6	Rinterro degli scavi nei pressi degli alberi	19
5.7	Taglio dell'apparato radicale di un albero ex art. 896 del Codice civile	19
5.8	Danni arrecati ad alberature in seguito ai lavori	19
6	Tutela e gestione di specie arbustive ed erbacee	20
6.1	Specie arbustive	20
	6.1.1 Tutela grandi arbusti e specie di pregio	20
	6.1.2 Rimozione di arbusti tutelati e loro compensazione	20
	6.1.3 Indicazioni gestionali per gli arbusti	20
6.2	Specie erbacee	20
	6.2.1 Misure per il sostegno alla biodiversità	20
	6.2.2 Sfalci dei tappeti erbosi	20
6.3	Irrigazione	21
7	Indicazioni per i nuovi progetti di spazi aperti	21
7.1	Spazi aperti progettati	21
7.2	Progettazione del verde in nuovi insediamenti privati	21
	7.2.1 Indicazioni generali	21
	7.2.2 Nuovi spazi verdi con superficie superiore a 500 m²	22
	7.2.3 Compensazione di eventuali piante preesistenti da abbattere	22
7.3	Progettazione degli spazi aperti in caso di nuove aree pubbliche	23
	7.3.1 Obiettivi	23
	7.3.2 Parcheggi	23
	7.3.3 Filari stradali	23
	7.3.4 Parchi e aree verdi	24
	7.3.5 Rain gardens	24
	7.3.6 Interventi di forestazione	24
	7.3.7 Verde estensivo e prati fioriti	25
	7.3.8 Fioriere o vasche	25
	7.3.9 Riprogettazione di spazi aperti esistenti	25
7.4	Prescrizioni operative per le nuove messe a dimora	25
8	Aree verdi in convenzione	25
8.1	Generalità	26
8.2	Domanda di convenzione	26
8.3	Piano di cura	26
8.4	Recesso anticipato	26
8.5	Contributi economici da parte del Comune	26
9	Verde verticale e pensile	27
9.1	Vantaggi del verde pensile e verticale	27
9.2	Adozione del verde pensile e verticale	27
10	Verde rurale	27
11	Gestione dei fossi, controllo vegetazione stradale e salvaguardia degli specchi d'acqua e dei corsi d'acqua	27
12	minori	27
12 13	Aree di recupero ambientale Salvaguardia fitopatologica	28 29
13.1	Generalità e ruolo dell'Amministrazione comunale	29
13.1	Prevenzione dei problemi fitosanitari	29
13.3	Principali emergenze fitosanitarie in atto	29
13.4	Limitazioni e precauzioni all'uso di prodotti fitosanitari	32
13.4	Indicazioni e precauzioni ali uso di prodotti niosanitari Indicazioni per il contenimento delle erbe infestanti in ambiente urbano	33
13.3	13.5.1 Indicazioni generali e di prevenzione	33
	13.5.1 Indicazioni generali e di prevenzione 13.5.2 Mezzi tecnici utilizzabili	33
	13.5.3 Indicazioni per il contenimento di Ambrosia artemisiifolia	33
13.6	Utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione fungicida, acaricida o insetticida	33
	p c	55

14	Orti urbani	33
15	Allegati	34

Premessa

Un cambiamento necessario

L'evidenza tecnico-scientifica impone un cambiamento di rotta importante nei confronti della gestione del verde urbano nelle città. Complice l'aumento della popolazione urbana previsto anche per i prossimi anni, la gestione del territorio dovrà essere sempre più accorta dal punto di vista ecologico-ambientale. Il consumo di suolo e la sua impermeabilizzazione – fenomeni innegabili che hanno coinvolto tutti i Comuni delle aree più sviluppate del Paese – hanno comportato una serie di conseguenze indesiderabili quali la forte riduzione dei servizi ecosistemici offerti dalla vegetazione, la perdita di biodiversità urbana, la riduzione della stabilità idrogeologica, l'aumento dell'effetto "isola di calore" con il conseguente incremento delle spese per consumi energetici nelle stagioni calde. Fenomeni e fattori che concorrono in modo sensibile a peggiorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini, come ampiamente dimostrato da diversi studi in sede Organizzazione delle Nazioni Unite e Organizzazione Mondiale della Sanità. In ultimo, un report dell'IPCC — Intergovernmental Panel on Climate Change – ha evidenziato come le ondate di calore estive siano destinate ad aumentare nel corso dei prossimi tre decenni con conseguenze importanti per la salute pubblica.

Una scelta di fondo

Grazie a una rinnovata consapevolezza ambientale, negli ultimi anni è aumentata la presa di coscienza circa l'importanza e il ruolo che la vegetazione svolge in ambito urbano.

L'influenza del verde sull'ecosistema urbano è dovuta a una serie di fattori in buona parte interconnessi tanto che si parla ormai di infrastrutture verdi, ossia di reti di aree naturali e semi-naturali e di spazi verdi capaci di erogare servizi ecosistemici proprio grazie alla loro reciproca interconnessione.

Qualora progettate e gestite adeguatamente, le infrastrutture verdi possono apportare numerosi vantaggi in ambiente urbano, quali:

- regolazione del microclima locale con un abbassamento apprezzabile delle temperature sia per ombreggiamento diretto sia per riduzione del calore dovuta a evapotraspirazione;
- mitigazione degli eventi meteorologici intensi;
- adsorbimento di particelle inquinanti;
- biodiversità e resilienza degli ecosistemi locali;
- qualità della vita e benessere dei cittadini in senso lato;
- sviluppo socio-economico e crescita del valore immobiliare dei tessuti urbani.

Le infrastrutture verdi dovranno quindi divenire il fulcro di un nuovo modo di pensare la città, dove il verde non deve costituire un completamento della pianificazione bensì, al contrario, un obiettivo primario.

Il ruolo del verde privato

La pianificazione e la corretta gestione delle principali componenti di infrastrutture verdi – siano esse parchi, filari alberati, siepi campestri, forestazioni urbane o periurbane per citare alcuni esempi – non può essere limitata alla sfera pubblica.

La componente privata del verde cittadino risulta infatti di notevole importanza (in certi contesti di primaria importanza) per l'erogazione dei servizi ecosistemici complessivi. Si pensi alla valenza anche di un solo singolo albero: ancorché privato, è alla collettività che sono rivolti buona parte dei servizi ecosistemici che offre. Per questo motivo, ogni area verde, ogni singolo soggetto arboreo presenta un valore da salvaguardare e tutelare.

La ratio del regolamento del verde

Dalla consapevolezza di quanto sopra brevemente descritto, il Regolamento del verde mira ad essere uno sprone, oltre che uno strumento normativo, volto a stimolare una più attenta gestione del verde urbano pubblico e privato.

Una gestione diversa che possa stare al passo con il cambiamento climatico e con le mutate e migliorate conoscenze e competenze in tema di verde urbano. In quest'ottica, giova ricordare che le tecniche di gestione (cura) del verde hanno compiuto notevoli progressi. I costi di una corretta cura colturale – sia pubblica che privata – sono poco superiori a quelli di una "manutenzione tradizionale", spesso basata su falsi miti o pratiche consolidate ma negative per il verde e il paesaggio. Si pensi, a titolo esemplificativo, a una delle pratiche più nefaste: la capitozzatura degli alberi. Tecnica errata, foriera di maggiori costi futuri e causa di brutture nel breve, medio e lungo termine.

Il verde urbano deve essere posto al centro dell'agenza politica, coinvolgendo le professionalità adatte per la cura e la gestione delle infrastrutture verdi, prendendo spunto da esempi virtuosi di gestione – italiani e stranieri –, riallocando risorse tecniche ed economiche verso gli interventi più efficienti ed efficaci. Perché, la fresca modifica della nostra Costituzione ce lo ricorda, la Repubblica "tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni".

1 Norme di carattere generale

1.1 Ambiti di applicazione e scopo del Regolamento

L'Amministrazione comunale riconosce la valenza fondamentale del patrimonio verde urbano quale elemento caratteristico del paesaggio e ne riconosce l'importanza ai fini ecologici, storici, culturali e ricreativi. Il presente Regolamento ha quindi la finalità di preservare e valorizzare il patrimonio verde esistente tanto pubblico quanto privato e di garantire razionali tecniche progettuali e gestionali.

Il Regolamento si applica alle seguenti aree a verde:

- parchi urbani e giardini destinate alla fruizione pubblica;
- viali alberati, ossia specie arboree o arbustive a corredo di strade carrabili, percorsi ciclabili o pedonali o di spazi verdi non fruibili (cigli e aiuole);
- verde a uso privato (es. aree verdi condominiali, aree verdi di edifici non aperti al pubblico);
- verde privato ad uso pubblico (aree a verde di scuole private, strutture ricettive, impianti sportivi ed aree ricreative);
- verde pensile e verticale.

Il presente Regolamento non si applica a:

- verde agricolo, ossia alle colture arboree e arbustive che possono considerarsi coltivazioni in atto nell'ambito dell'esercizio dell'attività agricola (alberi da frutto e impianti di arboricoltura da legno in coltivazione intensiva, boschi cedui, pioppeti, vivai e simili);
- boschi così come individuati dalla Legge forestale regionale.

Le prescrizioni del Regolamento sono valide sia per le aree esistenti sia per le aree di nuova realizzazione.

1.2 Criteri ambientali minimi

Gli interventi a favore del verde pubblico e privato dovranno essere ispirati ai Criteri ambientali minimi che, per quanto concerne le opere a verde, sono compendiati nel DM n. 63 del 10 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020.

In particolare, si dovrà prestare attenzione affinché:

- si riduca l'immissione dell'ambiente di sostanze pericolose;
- venga preservata la biodiversità vegetale e animale, nonché l'ecosistema urbano nel suo complesso;
- siano adottate soluzioni volte al miglioramento della risorsa idrica;
- vengano applicati principi di economia circolare con riferimento primario alla gestione dei materiali di risulta.

Tali elementi sono incorporati negli articoli del presente Regolamento.

1.3 Norme concorrenti

Le prescrizioni tecniche del Regolamento sono valide anche all'interno delle aree ricadenti nel Parco agricolo sud Milano, nonché nelle aree soggette a vincolo paesaggistico o monumentale. Si richiamano, in ogni caso, le seguenti norme sovraordinate.

1.3.1 Regolamento Edilizio e Polizia Urbana

Le norme del presente regolamento sostituiscono integralmente quanto previsto in materia dal Regolamento Edilizio.

Le norme del presente regolamento in materia di tutela del patrimonio arboreo e arbustivo, sostituiscono quelle corrispondenti del Titolo 4 del Regolamento di Polizia Urbana (in particolare gli articoli dal 23 al 27 compresi).

Il Regolamento di Polizia urbana mantiene invece la propria validità per quanto concerne le norme che regolano la fruizione degli spazi verdi comunali (si veda il Titolo 2 del regolamento di Polizia urbana).

Le norme del presente regolamento in materia di fruizione delle aree verdi pubbliche, sono sostituite, se in contrasto, da quelle del Regolamento di Polizia Urbana.

1.3.2 Piano di Governo del Territorio

Le indicazioni previste dal Piano di governo del territorio – in particolare in materia di spazi verdi associati alle nuove realizzazioni edilizie – sono pienamente compatibili con le prescrizioni tecniche di cui al presente regolamento. Si rimanda al paragrafo 7.2 del Regolamento per ulteriori specifiche.

1.3.3 Parco Agricolo Sud Milano

Nelle aree ricadenti all'interno del Parco agricolo sud Milano – aree individuate sia dalla cartografia del Parco sia dagli elaborati del Piano di governo del territorio – gli interventi sugli alberi devono essere preventivamente autorizzati dal Parco stesso secondo le modalità previste dall'Ente. Si specifica che il Parco, in quanto area agricola, prevede autorizzazione sia al cosiddetto taglio piante (utilizzazione colturale, che non rileva ai fini dell'autorizzazione comunale agli abbattimenti) sia all'abbattimento di alberi per altri motivi (cosiddetto "sradicamento di piante ed estrazione delle ceppaie") che deve essere comunicata al Comune tramite la procedura di cui all'articolo 1.6.2 Autorizzazioni per interventi sul verde privato (abbattimenti e potature) a pagina 10 del Regolamento.

1.3.4 Ambiti vincolati paesaggisticamente

Parte del territorio comunale è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi delle lettere c) e d) del comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

In tali ambiti è necessario ottenere l'autorizzazione paesaggistica con procedura ordinaria o semplificato ovvero è possibile ricorrere, qualora ne sussistano le condizioni, alle semplificazioni di cui all'Allegato A del Decreto 31/2017 (abbattimento e immediata messa a dimora di piante analoghe a quelle rimosse).

1.3.5 Ambiti con vincolo diretto

Il Documento di piano del Piano di governo del territorio individua gli ambiti vincolati ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 42/2004. In tali ambiti ogni intervento deve avere la preventiva autorizzazione della Soprintendenza.

1.3.6 Codice civile

Si ricorda che trovano applicazione anche le norme del Codice civile (artt. 892 e seguenti). La lettura del Codice va integrata tuttavia con quanto previsto dal presente Regolamento ove più restrittivo. A questo proposito si vedano, a titolo esemplificativo, gli articoli

- 5.7 Taglio dell'apparato radicale di un albero ex art. 896 del Codice civile a pagina 19;
- 7.2.1 Indicazioni generali a pagina 21 in tema di distanza dal confine.

1.3.7 Alberi monumentali

Per quanto concerne la presenza di alberi monumentali definiti secondo il disposto della Legge n. 10/2013, si fa riferimento all'elenco aggiornato disponibile sul sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

1.4 Beni tutelati

Sono oggetto di tutela:

- tutte le alberature aventi circonferenza del tronco uguale o superiore a 80 cm; le misure della circonferenza sono rilevate a 130 cm da terra. Se l'inserzione del primo palco delle ramificazioni è a un'altezza inferiore a 130 cm da terra, si dovrà misurare la circonferenza immediatamente sotto le ramificazioni;
- le specie arboree anche di dimensioni inferiori a quelle sopra riportate se si tratta di alberi monumentali definiti in base alla Legge (si veda l'elenco aggiornato disponibile sul sito del Ministero);

- le specie arboree anche di dimensioni inferiori a quelle sopra riportate che sostituiscono alberi abbattuti con l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale di cui agli articoli 3.4 Abbattimenti in ambito privato a pagina 13;
- nel loro complesso e indipendentemente dalla circonferenza del tronco sia in ambito urbano che rurale le fasce alberate, i filari e le siepi e in genere le formazioni arboreo-arbustive lineari rilevate dagli elaborati grafici del Piano di Governo del Territorio;
- nelle aree identificate da vincolo ex D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., tutti i soggetti arborei e arbustivi, anche se non più in vegetazione.

1.5 Funzioni dell'Amministrazione pubblica comunale

L'Amministrazione comunale e gli uffici competenti garantiscono una corretta gestione del patrimonio arboreo, arbustivo ed erbaceo inserito in ambito urbano.

L'Amministrazione comunale si impegna a conservare nelle migliori condizioni di pulizia e sicurezza tale patrimonio assicurandone la sua funzione estetica, paesaggistica e ricreativa.

Gli stessi impegni e responsabilità vengono riservati ai Concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica.

Il patrimonio verde della città è un sistema vivente in continua evoluzione che richiede un'attività costante di monitoraggio, manutenzione, presa in cura da parte di molti soggetti con responsabilità specifiche e differenziate. Gli interventi su tale patrimonio sono ispirati ai criteri della tutela e valorizzazione e condotti in maniera pianificata per garantire nel tempo le migliori condizioni dell'intero sistema.

1.6 Divieti e autorizzazioni

1.6.1 Divieti

Nelle aree di applicazione del presente Regolamento è vietato:

- rimuovere, abbattere o danneggiare in qualsiasi modo (inclusi il fuoco, i prodotti chimici anche se non destinati alla cura del verde, il sale anche se antighiaccio, ecc.) i beni di cui all'articolo 1.4 Beni tutelati a pagina 8;
- effettuare operazioni di manutenzione del verde difformi da quanto ammesso dal presente Regolamento;
- effettuare potature drastiche, scorrette o comunque dannose per l'architettura, la fisiologia e la stabilità degli alberi, ivi compresi gli interventi a carico degli apparati radicali;
- effettuare capitozzature, ceduazioni o sgamollature su soggetti che non siano già stati sottoposti a tali pratiche in modo regolare nel corso degli anni (es. pollarding);
- estirpare o danneggiare in qualsiasi modo siepi, formazioni arboree e arbustive oggetto di protezione del Regolamento.

Nelle aree verdi è inoltre vietato:

- estirpare, tagliare o comunque danneggiare il cotico erboso e le piante arbustive o arboree nonché s cavare il terreno;
- prelevare talee e simili dalle piante;
- raccogliere fiori, frutti e danneggiare qualsiasi altra parte della vegetazione;
- appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi cartelli segnaletici o informativi;
- asportare la terra;
- rimuovere e danneggiare i nidi e le tane di animali selvatici;
- catturare e molestare gli animali selvatici, fatta eccezione per eventuali interventi di bonifica e di igiene:
- esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia;
- permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire altro animale;

- non rimuovere le feci di un animale in proprio affidamento;
- versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi genere;
- introdurre nuovi animali selvatici senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale o alimentare quelli presenti salvo che negli spazi attrezzati;
- campeggiare, pernottare o accendere fuochi;
- soddisfare le naturali necessità fisiologiche umane al di fuori delle apposite strutture;
- gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti;
- imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti negli spazi verdi nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione;
- sostare con veicoli a motore se sprovvisti di apposita autorizzazione;
- effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi;
- installare strutture fisse o mobili senza le prescritte autorizzazioni.

È comunque vietato ogni comportamento che determini danni all'ambiente e arrechi molestia agli altri fruitori. La raccolta o la cattura di esemplari della vegetazione e della fauna a scopo scientifico e didattico nonché la raccolta di funghi o di frutti è consentita nei modi e nei limiti previsti dalla Legge in materia.

In tutte le aree a verde è vietato calpestare i tappeti erbosi qualora il divieto sia segnalato in loco e fatta eccezione per le necessità di intervento manutentivo.

In caso di inadempienze rilevate dalla Polizia Locale i responsabili saranno perseguiti con ammenda come indicato al successivo capitolo sulle sanzioni.

Le attività organizzate all'interno degli spazi verdi non potranno svolgersi con l'emissione di suoni d'intensità superiore a quella stabilita dalla normativa vigente e specifica in materia, alla quale si rimanda.

1.6.2 Autorizzazioni per interventi sul verde privato (abbattimenti e potature)

Prima di procedere agli interventi sul patrimonio verde privato è necessario inoltrare una richiesta di autorizzazione agli Uffici comunali in caso di:

- abbattimento o rimozione dei beni tutelati ai sensi dell'art. 3.3 Beni tutelati del presente Regolamento;
- esecuzione di lavori o interventi che possano in qualche modo danneggiare o limitare la vitalità dei beni tutelati, quali la rimozione di branche con diametro superiore ai 10 cm e le lavorazioni che comportino scavi o modifiche della permeabilità del terreno entro 2 metri dal fusto.

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata su apposito modulo all'Amministrazione comunale, mentre per l'acquisizione di pareri di competenza nel caso di beni vincolati è necessario rivolgersi preventivamente agli Enti preposti.

1.6.3 Procedure in sanatoria

Per quanto di competenza comunale, la richiesta di autorizzazione non si rende necessaria qualora l'albero o gli alberi costituiscano pericolo immediato per persone o cose. In questi casi il proprietario dovrà produrre entro 15 giorni dall'abbattimento o dalla potatura straordinaria una relazione tecnica a firma di un professionista abilitato a supporto della necessità degli interventi, documentandoli in modo esauriente anche con materiale fotografico. In mancanza di queste si applica quanto previsto dal Regolamento, eventuali sanzioni incluse.

2 Partecipazione di soggetti privati

2.1 Un bene condiviso

Data la propria connotazione trasversale, il verde urbano può diventare fattore aggregante e caratterizzante della Cittadinanza: il verde fornisce numerosi servizi ecosistemici ma è anche in grado di soddisfare le esigenze ricreative di ampie fasce di popolazione, dai bambini agli anziani, dalle famiglie ai ragazzi.

Per diffondere tale consapevolezza e per favorire la partecipazione di privati nella gestione del verde, l'Amministrazione comunale ritiene opportuno incoraggiare la gestione condivisa degli spazi verdi pubblici,

previo un accordo scritto tra il Comune e il soggetto privato richiedente. Resta ovviamente inteso che l'uso pubblico delle aree deve essere mantenuto e non può essere limitato.

2.2 Tipologie di partecipazione

Le principali modalità di partecipazione possono essere le seguenti:

- adozione di un'area verde, ove il privato interviene direttamente e personalmente nella manutenzione delle aree verdi comunali in essere, secondo gli standard comunali (o migliori); si tratta di una soluzione particolarmente adatta alle imprese che già operano nel campo del verde urbano;
- sponsorizzazioni finanziarie;
- donazione di materiale vegetale;
- organizzazione di incontri di divulgazione e sensibilizzazione sul tema del verde urbano;
- sviluppo di progetti sociali connessi al verde (orto-terapia, giardino-terapia, ecc.), modalità di partecipazione adatta a soggetti privati attivi nel sociale.

2.3 Soggetti interessati

I soggetti che possono chiedere di partecipare alla gestione degli spazi verdi pubblici sono:

- scuole o singole classi, previa presentazione di un progetto didattico;
- imprese pubbliche e private;
- singoli cittadini, gruppi di cittadini o condomini;
- associazioni, organizzazioni e gruppi di volontariato riconosciuti dal Comune;
- altri soggetti purché riconosciuti dal Comune.

2.4 Spazi adottabili o sponsorizzabili

Le aree verdi che possono essere affidate alle cure o alla sponsorizzazione di soggetti privati sono:

- le aiuole spartitraffico e di arredo urbano;
- le fioriere;
- gli spazi verdi abbandonati o di risulta, per i quali si decide di compiere opere di riqualificazione;
- i giardini comunali e parchi urbani;
- i filari cittadini;
- il verde pensile.

2.5 Modalità

Le modalità di accordo sono regolate dall'apposito "Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, accordi di collaborazione e delle erogazioni liberali", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 nella seduta del 30 novembre 2017.

Ferma restando la validità di tale Regolamento, qui sotto si riportano alcune indicazioni tecniche.

2.5.1 Nuove realizzazioni

Ogni nuova realizzazione dovrà essere progettata in modo coerente con il contesto paesaggistico di riferimento e con la destinazione dell'area.

2.5.2 Cure colturali

Gli interventi di cura colturale dovranno preservare le caratteristiche paesaggistiche dell'area e rispettare le previsioni qualitative minime di cui al presente regolamento.

2.5.3 Indicazioni per la donazione di materiale vegetale

Fatta salva la necessità di prendere opportuni accordi con i tecnici comunali o eventuali consulenti di questi ultimi la donazione di materiale vegetale da parte di privati dovrà essere conforme alle seguenti indicazioni di massima:

- le specie e/o varietà da donare dovranno essere comunicate agli uffici tecnici comunali che avranno la facoltà di respingere la fornitura di specie e/o varietà non conformi dal punto di vista tecnico agronomico o paesaggistico all'areale locale;
- qualora gli alberi di prevista donazione debbano esseri utilizzate per il completamento di filari sia stradali che in parchi – la specie e, possibilmente la varietà, dovrà essere la medesima delle piante già a dimora;
- il privato dovrà concordare con gli uffici tecnici comunali il periodo più corretto per la consegna del materiale vegetale che, di norma, coincide con il periodo autunnale (fine ottobre/inizio dicembre in funzione del decorso metereologico stagionale);
- le piante erbacee e arbustive dovranno essere consegnate in vaso con apparato radicale ben sviluppato e privo di radici strozzanti o altri difetti significativi;
- le piante arboree dovranno essere consegnate in airpot o in zolla; quest'ultima dovrà avere dimensioni adeguate al corrispondente apparato epigeo.

Le piante potranno essere dotate di cartellino recante il nominativo del donatore purché posizionato senza apportare danni alla giovane pianta. A titolo esemplificativo si potranno utilizzare fili e spaghi in materiale naturale oppure posizionare il cartellino tramite chiodatura al palo tutore. Quando la pianta sarà sufficientemente cresciuta si potrà provvedere a porre il cartellino nella sua posizione definitiva.

3 Norme riguardanti gli abbattimenti

3.1 Casi in cui è consentito l'abbattimento

L'abbattimento di alberi e formazioni vegetazionali tutelate dal Regolamento può essere autorizzato dall'Amministrazione comunale, fermo restando l'obbligo da parte del richiedente di procedere a interventi di compensazione come descritto nel § 3.4.4 Progetto di compensazione (obbligo di reimpianto) a pagina 14. L'abbattimento può essere autorizzato nel caso in cui:

- la propensione al cedimento dell'albero è elevata;
- il rischio connesso alla presenza dell'albero è intollerabile;
- lo sviluppo morfofisiologico è compromesso irrimediabilmente per cause naturali (senescenza o deperimento) o per effetto di precedenti e inappropriati interventi sulla pianta;
- gli alberi presentano uno sviluppo stentato o eccessivamente filato a causa di una eccessiva densità di impianto iniziale;
- si tratta di specie infestanti o indesiderate di cui all'Allegato C. Specie di cui è vietata la messa a dimora e di cui occorre controllare la diffusione;
- gli abbattimenti rientrano in un progetto di riqualificazione del verde privato, documentato a firma di un tecnico abilitato (es. dottore agronomo o dottore forestale), e venga presentato un esauriente progetto di compensazione; il progetto di compensazione deve riportare;
- la presenza dell'albero è in conflitto con lavorazioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche o
 private e non è tecnicamente possibile procedere alla conservazione dell'albero (oppure nel caso in
 cui i costi di conservazione siano tanto onerosi da superare il valore degli alberi stessi);
- è reso necessario dall'applicazione di apposite norme regionali o nazionali di lotta obbligatoria;
- la rimozione della pianta debba essere eseguita a seguito di un atto normativo e della sentenza di un Giudice/Corte.

3.2 Stagionalità

A meno che non sussistano problemi di sicurezza immediata, l'abbattimento degli alberi di alto fusto deve essere svolto tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli. Pertanto, gli abbattimenti devono essere di norma svolti nel periodo compreso tra il primo giorno di ottobre e l'ultimo giorno di febbraio. Per quanto riguarda gli interventi sul genere Platanus gli interventi sono limitati al periodo compreso tra il 1 dicembre e il 31 marzo.

In caso di interventi di carattere eccezionale dovuti alle condizioni degli alberi tali da risultare pericolosi per l'incolumità delle persone e delle cose, gli eventuali animali selvatici ospiti saranno affidati ai competenti centri di recupero della fauna selvatica e/o alle associazioni ambientalistiche che abbiano i mezzi per sostenere la loro salvaguardia, che provvederanno alla loro reintroduzione in natura.

3.3 Abbattimenti in ambito pubblico

Tutti gli abbattimenti di alberi in ambito pubblico dovranno essere effettuati da personale incaricato dall'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale ha il compito di svolgere rilievi fotografici dello stato di fatto prima dell'abbattimento, la localizzazione del soggetto e una descrizione dei principali motivi che giustificano l'abbattimento della pianta. Di tutto ciò si dovrà tenere traccia su supporto elettronico.

Al fine di conservare i servizi ecosistemici prodotti dal verde urbano, ogni abbattimento dovrà essere opportunamente compensato all'interno del territorio comunale.

3.4 Abbattimenti in ambito privato

Per gli abbattimenti dei soggetti tutelati dal Regolamento è necessario ottenere preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

3.4.1 Come richiedere l'autorizzazione all'abbattimento

La richiesta di abbattimento deve essere recapitata all'Amministrazione comunale tramite l'apposito modulo (Allegato E al Regolamento) e deve indicare le ragioni dell'abbattimento e le modalità di compensazione del soggetto arboreo abbattuto. Al documento dovrà essere allegata una planimetria vegetazionale dello stato di fatto dei luoghi con specifici riferimenti alle specie arboree e arbustive presenti e corredata da documentazione fotografica dei soggetti da sottoporre ad abbattimento.

Per gli alberi con circonferenza del fusto superiore ai 100 cm, alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata una relazione redatta da un tecnico abilitato (es. dottore agronomo o dottore forestale) con competenze specifiche che illustri motivi e modalità di intervento.

Per ragioni di sicurezza, l'abbattimento può essere eseguito in somma urgenza. Il proprietario dovrà comunque presentare richiesta di autorizzazione in sanatoria e una relazione tecnica entro 15 giorni dall'esecuzione delle lavorazioni (si veda il § 1.6.3 Procedure in sanatoria).

Sarà compito degli uffici comunali aggiornare di volta in volta la modulistica in materia di privacy, trasparenza e diritto amministrativo.

3.4.2 Chi può richiedere l'autorizzazione all'abbattimento

La richiesta può essere inoltrata direttamente dal proprietario o dal comproprietario dell'area interessata e sulla quale insistono i soggetti da abbattere. Nel caso di abbattimenti di piante site in condomini con amministratore nominato, la richiesta deve essere inoltrata dall'amministratore condominiale.

3.4.3 Rilascio o diniego dell'autorizzazione all'abbattimento

Dalla data di richiesta di abbattimento il richiedente dovrà attendere il riscontro da parte dell'Amministrazione comunale entro 30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta. L'Amministrazione comunale ha facoltà di respingere la richiesta di abbattimento motivandone le ragioni.

3.4.4 Progetto di compensazione (obbligo di reimpianto)

Al fine di conservare il patrimonio verde urbano a ogni abbattimento autorizzato deve corrispondere un intervento di compensazione (messa a dimora di nuovi soggetti in sostituzione a quelli eliminati).

Ove le caratteristiche dell'intorno lo consentano, le opere di compensazione devono mirare all'armonizzazione paesaggistica dell'intervento, mettendo in comunicazione visiva e concettuale le nuove messe a dimora con i punti di riferimento paesaggistici (prevalentemente vegetali) presenti nelle vicinanze a prescindere dalla loro proprietà pubblica o privata.

Negli interventi di compensazione devono essere chiaramente indicate le specie, le dimensioni (all'impianto e a maturità) e le quantità delle piante di sostituzione.

Qualora l'abbattimento riguardi un albero di proprietà privata, il rapporto di sostituzione sarà pari a 1:1 (un albero di sostituzione per ogni albero abbattuto).

Qualora invece l'abbattimento riguardi un albero di proprietà pubblica il rapporto di sostituzione sarà pari a 2:1 (due alberi di sostituzione per ogni albero abbattuto). In ogni caso, l'effettiva sostituzione sarà subordinata alla disponibilità di:

- risorse finanziarie necessarie alla messa a dimora e alle successive cure colturali di attecchimento,
- spazi pubblici ove eseguire le messe a dimora tenendo conto dell'ingombro della specie a maturità.

Sia in ambito privato sia in ambito pubblico le specie di sostituzione devono appartenere alla stessa classe di grandezza (dimensioni a maturità) di quelle da abbattere, fatta salva la possibilità di presentare un progetto di riqualificazione a firma di un tecnico abilitato (es. dottore agronomo, ecc.) a supporto dell'equivalenza ecologica e ambientale di un assetto vegetazionale realizzato con piante di classe di grandezza inferiore (ma in numero superiore) rispetto a quelle abbattute.

3.4.5 Precompensazione

Per agevolare il rinnovo degli alberi di alto fusto e mantenere un'adeguata copertura vegetazionale, è ammessa la precompensazione degli abbattimenti previsti nel breve periodo.

La precompensazione prevede la possibilità di porre a dimora alberi di sostituzione sino a due anni prima della data prevista per l'abbattimento del soggetto arboreo da sostituire, dando comunicazione agli Uffici tecnici comunali delle intenzioni progettuali secondo quanto previsto dal paragrafo 3.4.1 Come richiedere l'autorizzazione all'abbattimento a pagina 13 e seguenti del presente Regolamento.

3.4.6 Tutela delle opere di compensazione

Al fine di garantire l'effettiva (pre)compensazione, gli alberi di nuova messa a dimora non possono essere abbattuti o trapiantati se non con l'approvazione formale dell'Amministrazione comunale anche se non hanno raggiunto le dimensioni per cui vale la tutela ai sensi del Regolamento.

La sostituzione comporta l'obbligo di garantire alle nuove piante un'idonea gestione colturale, buono stato di conservazione e l'eventuale sostituzione nei casi contemplati dal presente Regolamento. È facoltà dell'Amministrazione procedere a verifiche circa il buon esito delle opere di compensazione.

3.4.7 Compensazione in aree diverse da quella dell'abbattimento

Nel caso non fosse possibile eseguire l'intervento compensativo nella medesima area verde ove sono a dimora gli alberi da abbattere, si può procedere:

 con la messa a dimora di nuovi alberi in aree pubbliche secondo un piano di compensazione concordato con gli Uffici tecnici comunali;

- con la messa a dimora di nuovi alberi in aree private (verificando l'effettiva fattibilità, la disponibilità dei rispettivi proprietari e comunque dopo il rilascio dell'assenso da parte di questi ultimi);
- attraverso la monetizzazione del valore dell'albero da abbattere, questo calcolato secondo quanto descritto all'Allegato A. Metodo svizzero modificato;

Per gli interventi effettuati da altri Settori dell'Amministrazione Comunale, qualora non sia possibile effettuare la compensazione all'interno dell'area interessata dai lavori, quest'ultima potrà essere effettuata dal Servizio di gestione del verde pubblico, in luoghi adiacenti o in altri ambiti a scelta dell'Amministrazione.

4 Potature e altri interventi a favore degli alberi

4.1 L'importanza trascurata degli interventi di potatura

La potatura è uno degli interventi di cura colturale più frequenti in ambito urbano. Una potatura corretta si riflette in modo positivo:

- sulla salute della pianta e sul suo equilibrio energetico, morfologico e fisiologico;
- sulla stabilità dell'intero albero, apparato radicale compreso;
- sulla valenza ornamentale e paesaggistica dell'albero;
- sulla capacità della pianta di erogare i servizi ecosistemici.

La potatura è in ogni caso da considerare alla stregua di un intervento straordinario che, salvo alcune situazioni o forme di allevamento (potature formali), non ha motivo di ripetersi con regolarità. Un albero che si sviluppa in condizioni ottimali, nel rispetto delle adeguate distanze da infrastrutture e da altri alberi, in buono stato fitosanitario, non richiede infatti particolari potature.

Sono incoraggiati gli interventi arboricolturali a sostegno della biodiversità quali tagli a corona (coronet cut) e formazione di tasche per la formazione di specifici habitat a favore di microrganismi ed entomofauna.

4.2 Gli effetti negativi e i pericoli derivanti da una potatura drastica

È pratica comune potare drasticamente gli alberi con tagli di grandi dimensioni, spesso internodali, sovente per motivi più culturali che tecnici.

Un intervento di potatura male eseguito comporta:

- l'aumento della propensione al cedimento della pianta (o di porzioni di chioma) in quanto favorisce, da una parte lo sviluppo di ramificazioni debolmente inserite sul fusto o sulle branche principali, dall'altra le aggressioni da parte di patogeni fungini agenti di carie;
- una riduzione sensibile del valore ornamentale a causa della perdita dell'architettura naturale del soggetto e della disorganizzazione conseguente il venire meno del controllo apicale.
 - Ne segue che è fondamentale che gli interventi di potatura siano progettati da un professionista abilitato ed effettuati in presenza di un tecnico preparato a supervisione dei lavori. Ciò al fine di prefissare gli obiettivi, contenere i costi e stabilire le corrette metodologie e tecniche da seguire.

4.3 Interventi di potatura obbligatori

I rami di specie arboree e arbustive che si protendono oltre la proprietà privata devono mantenere una quota almeno pari a 400 cm rispetto il sedime stradale e di 250 cm rispetto al piano di calpestio di marciapiedi o piste ciclabili. In ogni caso i rami non devono intralciare la fruizione delle aree pubbliche, visibilità di cartelli stradali, semafori, ecc., né recare impedimento alla pubblica illuminazione.

A salvaguardia degli alberi e delle funzioni ecosistemiche che svolgono, i rami o le radici di alberi sviluppati oltre i confini della proprietà dovranno essere recisi solo in caso di reale e documentato pericolo nei confronti di cose o persone.

4.4 Interventi di potatura vietati

È vietata la capitozzatura delle piante e il taglio internodale.

È fatto divieto effettuare interventi di spalcatura e di cimatura su conifere a portamento monopodiale (ad esclusione delle siepi allevate in forma obbligata) e dei generi Alnus, Carpinus, Fagus, Liquidambar e Magnolia. È vietata la potatura del genere Betula.

4.5 Potature ammesse senza autorizzazione

Le potature finalizzate alla rimonda, al contenimento e all'alleggerimento della chioma sono consentite senza necessità di autorizzazione preventiva per quanto di competenza dell'Amministrazione comunale purché vengano effettuate a regola d'arte e nel rispetto della forma e sviluppo della chioma con attrezzi idonei e personale esperto.

È ammessa la potatura a verde degli alberi (ossia nel corso della stagione vegetativa) purché non siano presenti nidificazioni o ripari di animali in uso all'interno della chioma.

4.6 Potature che richiedono autorizzazione

I tagli di potatura di diametro superiore ai 10 cm sono soggetti ad autorizzazione preventiva da parte dell'Amministrazione comunale per quanto di sua competenza. È inoltre consigliabile l'intervento e la valutazione di un tecnico esperto. I competenti uffici comunali possono richiedere una relazione tecnica da parte di un professionista abilitato (es. dottore agronomo o dottore forestale) per giustificare la necessità di interventi di potatura severi.

Sono vietati interventi di potatura su alberi di competenza pubblica da parte di privati, fatta eccezione per quelli previsti da particolari accordi concordati e regolamentati con l'Amministrazione comunale.

4.7 Uso dei materiali di risulta

In accordo con la normativa vigente – la quale ha comunque valore superiore al Regolamento – i materiali di risulta derivati dalle operazioni di potatura (pubblica e privata) devono essere prioritariamente avviati alla valorizzazione agronomica, purché privo di malattie. Pratica principe in questo senso è costituita dalla stesa di uno strato di cippato ai piedi di alberi e arbusti volto a garantire gli equilibri omeostatici tellurici (in primis, stabilizzazione della temperatura e del tenore di umidità del suolo).

Lo strato di cippato dovrà avere uno spessore di non oltre 8 cm e non dovrà entrare in contatto con il colletto delle piante.

Nelle aree verdi di maggiori dimensioni e nelle aree a maggiore grado di naturalità il rilascio di una sostenibile quantità di necromassa (alberi abbattuti o schiantati, ramificazioni potate, ecc.) è da incentivare al fine di favorire l'insediamento di specie detritivore e saprofite, ma anche di entomofauna, avifauna e piccoli animali. È in ogni caso da evitare la pratica degli abbruciamenti dei materiali di risulta.

4.8 Consolidamenti arborei

I consolidamenti, di norma prescritti da un professionista abilitato, devono essere eseguiti con materiali certificati per arboricoltura, evitando in ogni caso materiali impropri sebbene di ancora ampio utilizzo (cavi in acciaio). I cavi dovranno essere opportunamente dimensionati in funzione del carico stimato cui saranno sottoposti.

In casi particolari – e solo per motivate ragioni tecniche – è ammesso l'uso delle cosiddette barre filettate. Sono da evitare interventi di consolidamento che mirino a cablare tra loro alberi diversi.

4.9 Irrigazione degli alberi

Fatta salva la necessità di garantire una frequente bagnatura delle piante di nuova messa a dimora, per quanto concerne gli alberi si forniscono le seguenti indicazioni di massima, da declinare in funzione del decorso stagionale e dello stadio di sviluppo morfofisiologico dei soggetti:

- evitare la realizzazione di impianti di irrigazione per aspersione automatizzata nei pressi di alberi già
 affermati e, in ogni caso, evitare che il getto dell'irrigazione per aspersione entri in contatto con il
 fusto degli alberi;
- evitare il repentino cambiamento del regime idrico del terreno nei pressi di alberi affermati (scavo di trincee, rimozione di soprassuolo arbustivo o erbaceo senza gli opportuni accorgimenti in termini di pacciamatura, ecc.);
- provvedere all'irrigazione di soccorso anche di alberi maturi qualora il decorso stagionale fosse particolarmente siccitoso, per evitare sia la proliferazione di patogeni fungini che si avvantaggiano di piante sottoposte a stress abiotici sia l'insorgenza di fisiopatie quali l'arrossamento non parassitario;
- evitare l'irrigazione notturna e nelle ore più calde della giornata.

5 Salvaguardia degli alberi nel corso di lavori e scavi

5.1 Definizione dell'area di pertinenza delle alberature

Ogni progetto e lavorazione da eseguire in località alberate deve tenere in considerazione l'area di pertinenza delle alberature ossia l'area occupata dagli organi vegetali nel momento del loro massimo sviluppo. Si deve quindi valutare lo sviluppo sia dell'apparato aereo (altezza e ampiezza) sia di quello radicale (ampiezza e profondità).

La conoscenza dell'area di pertinenza di un albero consente di prevedere lo sviluppo della chioma nelle vicinanze di strutture e manufatti e limitare errori che, durante la successiva fase di gestione ordinaria del patrimonio verde, comporterebbero frequenti interventi (costosi dal punto di vista finanziario e spesso scorretti dal punto di vista arboricolturale).

Per quanto riguarda l'apparato radicale, l'area di pertinenza minima per le varie tipologie di piante può essere identificata sommariamente come segue:

- alberi di prima grandezza (es. platani, tigli, farnie, pioppi) con altezza indicativa a maturità superiore ai 18 metri: 5 metri di raggio dal centro del fusto;
- alberi di seconda grandezza (es. aceri campestri, carpini) con altezza indicativa a maturità tra 12 e 18 metri: 4 metri di raggio dal centro del fusto;
- alberi di terza grandezza (es. salice da ceste, mirabolano) con altezza indicativa a maturità fino a 12 metri: 3 metri di raggio dal centro del fusto.

Le aree di pertinenza possono essere interessate da posa di pavimentazioni superficiali purché rimanga inalterato lo strato superficiale del terreno, non si arrechi danno alla pianta e non si superi il limite minimo di 1 m di distanza dalla base esterna del fusto. Distanze inferiori potranno essere autorizzate in casi eccezionali e sotto la supervisione di un professionista abilitato e non dovranno mai essere inferiori a 0,5 m nel caso di specie arboree.

In ogni caso, si consideri che in funzione delle caratteristiche pedologiche (tessitura, struttura, porosità, profondità, fertilità del suolo) e genetiche della specie arborea le radici modulano lo sviluppo orizzontale arrivando anche a notevoli distanze. Le radici di alberi cresciuti in condizioni ottimali possono raggiungere distanze più estese rispetto alla proiezione della chioma al suolo. La corretta conoscenza delle dinamiche di sviluppo delle radici e della rizosfera può evitare danneggiamenti all'apparato radicale sia durante le fasi progettuali sia durante le operazioni di scavi, di lavori edili o stradali e di pratiche che alterino la struttura del suolo.

5.2 Divieti operativi nei pressi degli alberi nel corso di lavori

In linea generale nelle aree di pertinenza delle alberature non è ammesso:

- lo spargimento di sostanze nocive per le piante (compresi prodotti erbicidi, fuoco e sale antigelo);
- il ricarico di suolo;
- l'abbassamento della quota del piano campagna;
- la realizzazione di scavi o lavorazioni del terreno invasive;

- il passaggio di mezzi meccanici (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del verde);
- il compattamento del suolo;
- la posa di pavimentazioni impermeabili;
- tutte le operazioni che possono comportare un danno diretto agli alberi, apparato radicale compreso o il deterioramento dello stato vegetativo e di stabilità.

5.3 Cantieri in prossimità di alberature

Durante le fasi di cantiere nei pressi di alberi di alto fusto deve essere prestata particolare attenzione ai soggetti arborei evitando danneggiamenti e interventi che possano inficiare negativamente la loro salute, crescita e stabilità.

In fase progettuale – quindi precedentemente all'accantieramento – si devono prevedere distanze di lavoro e recinzioni sufficienti a garantire protezione delle chiome, dei tronchi e delle radici delle piante. Le aree di protezione si identificano normalmente con le aree di pertinenza delle alberature. Per casi di comprovata necessità, le distanze di lavoro rispetto agli alberi (si veda il paragrafo 5.1 Definizione dell'area di pertinenza delle alberature a pagina 17) possono quindi essere ridotte sino a un massimo del 40% per i soggetti arborei e sino a un minimo di 80 cm dalla porzione esterna della chioma per le specie arbustive.

All'interno dell'area di protezione è vietato:

- posare pavimentazioni impermeabili (anche temporanee);
- accatastare attrezzi alla base o contro le piante;
- smaltire acque sporche di lavaggio;
- spargere sostanze inquinanti al suolo (carburanti, leganti, lubrificanti, ecc.);
- compattare il terreno.

A tutela degli alberi è inoltre vietato:

- infiggere le piante con chiodi o simili;
- installare cavi elettrici tra i rami degli alberi;
- utilizzare gli organi vegetali come supporto di qualunque materiale o impianto;
- imbracare i tronchi;
- dirigere fonti di calore (inclusa, per esempio, l'aria calda derivante da impianti di raffreddamento di macchinari) verso alberi e arbusti.

Inoltre, va riposta particolare attenzione alla manipolazione di strumenti che generano fonti di calore e/o fuoco in modo da non provocare ustioni e bruciature né agli organi ipogei né a quelli epigei delle piante.

5.4 Indicazioni operative per gli scavi in prossimità di alberature

Ferma restando la validità delle indicazioni di cui ai paragrafi precedenti, in caso di necessità, l'Amministrazione comunale può consentire interventi (scavi, pose di pavimentazioni, ecc.) che interessano l'area di pertinenza delle alberature pubbliche previa presentazione da parte dell'esecutore di un progetto degli scavi indicante le modalità tecniche da adottare e garanzia della presenza di un tecnico abilitato (es. dottore agronomo, dottore forestale) durante i lavori di scavo. In linea generale, si dovranno prestare maggiori attenzioni alle attività di scavo in caso di lavorazioni nei pressi di piante a limitata capacità di compartimentazione (es. Pioppo, specie molto diffusa sul territorio comunale). In ogni caso, le operazioni di scavo devono arrecare il minor danno possibile alle radici e alla base del tronco al fine di non pregiudicare la stabilità meccanica dell'albero e la sua fisiologia.

In particolare:

- entro i 100 cm di distanza dalla porzione esterna del fusto è vietato ogni tipo di scavo;
- entro i 150 cm dalla porzione esterna del fusto è necessario procedere allo scavo manuale;
- oltre a tale distanza è possibile procedere allo scavo meccanico, completato manualmente qualora sia riscontrata la presenza di radici.

In ogni caso, si dovrà evitare di arrecare ferite e di rimuovere le radici portanti cercando di non danneggiarle in nessun modo e di identificare la loro posizione preventivamente. Si dovrà inoltre valutare la possibilità tecnica di utilizzare particolari attrezzature in prossimità delle radici delle piante (per esempio, scegliendo a seconda delle necessità spingitubo, vanghe pneumatiche, escavatori a risucchio, ecc.).

Se la potatura radicale di alberi fosse inevitabile ai fini dell'esecuzione dello scavo, l'Ufficio comunale deve essere informato tempestivamente in forma scritta. La rimozione deve essere effettuata con taglio netto con motosega o cesoie evitando inutili e dannosi strappi.

Qualora fossero interessate piante del genere Platanus si rimanda a quanto riportato dal D.M. 29 febbraio 2012 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo, e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da Ceratocystis fimbriata" e dal D.d.u.o. 22 gennaio 2014 n. 330 "Modalità di applicazione in Regione Lombardia del D.M. 29 febbraio 2012" e dalle norme tecniche emanate dai competenti Uffici di Regione Lombardia.

5.5 Accorgimenti per le pavimentazioni impermeabili

La posa di pavimentazioni impermeabili nelle vicinanze delle alberature e all'interno delle aree di pertinenza è ammessa solo nei casi di comprovata necessità, previa autorizzazione comunale, e comunque solo nel caso in cui il sottofondo sia realizzato in modo da garantire un'adeguata areazione e disponibilità idrica all'apparato radicale (esempio suoli strutturali).

5.6 Rinterro degli scavi nei pressi degli alberi

Il materiale ottenuto dalle operazioni di scavo (esempio: calcestruzzo, asfalto, laterizi, ecc.) contenente ghiaia e/o pietre, quello contenente resti di superfici danneggiate, ecc., deve essere allontanato prima del rinterro della buca di scavo.

Ultimate le operazioni di scavo, il rinterro dello scavo deve essere eseguito avendo cura di:

- asportare il materiale non compatibile;
- utilizzare per il rinterro il suolo ottenuto durante lo scavo, evitando l'inversione degli strati (quindi posizionando sul fondo dello scavo il terreno proveniente dagli strati profondi e in superficie il terreno già originariamente superficiale);
- apportare eventuale nuovo terreno di coltura di caratteristiche analoghe a quello presente in sito –
 per riportare la quota dell'aerea interessata all'altezza del piano campagna o dell'area circostante non
 manomessa; il terreno di coltura dovrà essere incorporato con materiali grossolani al fine di
 migliorare il movimento dell'aria e dell'acqua telluriche;
- assicurare un adeguato assestamento e livellamento che perduri nel tempo anche dopo le operazioni di scavo:
- inoculare il terreno con micorrize e ceppi di funghi antagonisti al fine di preservare l'integrità dell'apparato radicale e migliorare le condizioni agronomiche generali.

In ogni caso le lavorazioni dovranno conservare la continuità idraulica tra l'area interessata dagli scavi e le aree circostanti al fine di impedire l'accumulo di acqua libera nei pressi delle radici.

5.7 Taglio dell'apparato radicale di un albero ex art. 896 del Codice civile

Qualora un soggetto privato, all'interno di un'area nella propria disponibilità, debba eseguire lavori di qualsiasi natura che possano comportare la necessità di provvedere al taglio delle radici di un albero di proprietà terza, questi è tenuto ad avvisare il proprietario dell'albero in modo da prendere gli opportuni accordi operativi. Non è pertanto ammesso procedere autonomamente al taglio di radici di alberi di proprietà terza.

5.8 Danni arrecati ad alberature in seguito ai lavori

Nel caso in cui le disposizioni del presente capitolo non fossero rispettate, l'Ufficio tecnico comunale, dopo aver verificato la situazione, prescrive le eventuali operazioni di ripristino dei luoghi a carico del responsabile oltre alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15 Sanzioni per danni agli alberi a pagina 41. L'Ufficio tecnico comunale potrà riservarsi di addebitare al responsabile il costo di una consulenza da parte di un professionista abilitato per la determinazione dei più opportuni rimedi ai danni provocati ovvero per la valutazione della stabilità degli alberi compromessi.

Nel caso di aree verdi e di tappeti erbosi si deve ripristinare in maniera omogenea l'intera superficie a prato (zolle erbose, tappeto erboso in rotoli, ecc.) e tra gli oneri di ripristino sono compresi gli interventi manutentivi per l'arco di 12 mesi fino al completo attecchimento del verde ripristinato.

6 Tutela e gestione di specie arbustive ed erbacee

Le specie erbacee – anche pratensi – e le specie arbustive sono soggette alle seguenti indicazioni gestionali e tutele.

6.1 Specie arbustive

6.1.1 Tutela grandi arbusti e specie di pregio

Ai sensi di questo regolamento sono considerati tutelati gli arbusti che:

- presentano un volume della chioma superiore a 5 m³;
- costituiscono elementi lineari (siepi e sieponi) di altezza superiore ai 3 metri e lunghezza superiore ai
 5 metri:
- sono considerati di particolare pregio e inserite all'interno di un eventuale elenco redatto dal Comune per gli arbusti sia per la rarità della specie/varietà, sia per caratteristiche morfofisiologiche, estetiche, ornamentali o storico-testimoniali.

6.1.2 Rimozione di arbusti tutelati e loro compensazione

La rimozione di arbusti tutelati potrà avvenire solo per una delle ragioni contemplate per l'abbattimento di alberi di alto fusto (si veda il paragrafo 3.1 Casi in cui è consentito l'abbattimento a pagina 12).

La compensazione dovrà avvenire con un numero di arbusti tale da garantire il ripristino delle funzioni ecosistemiche entro 3 stagioni vegetative dal momento della messa a dimora ovvero con la messa a dimora di un albero di seconda grandezza o superiore per ogni arbusto rimosso.

6.1.3 Indicazioni gestionali per gli arbusti

Gli arbusti dovranno essere gestiti in modo da non comprometterne le caratteristiche morfofisiologiche, ecologiche e paesaggistico-ornamentali.

Per tale motivo, le potature dovranno essere eseguite:

- dopo la fioritura per tutte le specie a fioritura primaverile;
- al termine della stagione invernale per tutte le piante che producono fiori nel corso della stagione estiva.

Periodicamente, se necessario a seconda della specie/varietà e dello stadio di sviluppo, si procederà a potature di ringiovanimento volte alla rimozione dei rami disseccati e deperiti dall'interno della chioma.

6.2 Specie erbacee

6.2.1 Misure per il sostegno alla biodiversità

Qualora siano realizzate bordure miste con impiego di specie erbacee, si raccomanda l'impiego di una sufficiente biodiversità vegetale utilizzando almeno 4 specie differenti ciascuna delle quali non potrà costituire più del 50% della superficie dell'intervento.

È incoraggiato l'uso di specie/varietà che possono favorire l'insediamento e il sostentamento di specie pronubi.

6.2.2 Sfalci dei tappeti erbosi

Gli sfalci dei tappeti erbosi dovranno avvenire in numero annuo commisurato alla crescita delle specie pratensi.

Inoltre, al fine di favorire una maggiore complessità degli ecosistemi e per sostenere una entomofauna più diversificata, si dovrà procedere alla tecnica dello sfalcio differenziato, riducendo il numero annuo dei tagli delle aree meno fruite dei parchi di maggiori dimensioni.

Con il duplice scopo di ridurre i costi energetici delle lavorazioni di sfalcio e di salvaguardare le piante arboree si dovrà inoltre evitare di tagliare l'erba nei pressi del colletto degli alberi.

6.3 Irrigazione

L'irrigazione delle specie erbacee tappezzanti e da fiore dovrà essere eseguita tramite impianti a goccia. La medesima tecnica dovrà essere preferibilmente utilizzata per l'irrigazione di siepi e arbusti isolati. Qualora fosse necessario ricorrere a impianti per aspersione, si dovrà avere cura di regolare i getti in modo tale che questi non colpiscano organi delle piante e che non si accumuli acqua in forma libera sulle pagine fogliari.

7 Indicazioni per i nuovi progetti di spazi aperti

7.1 Spazi aperti progettati

Nella progettazione di aree verdi – intesa anche come modifica di quelle esistenti – è necessario valutare attentamente le esigenze di spazio della pianta, sia dal punto di vista aereo dei rami e della chioma sia dal punto di vista terreno delle radici. Un insufficiente spazio riservato alla crescita di un albero può significare in molti casi aspettative di vita più brevi e risultati paesaggistici e ambientali insufficienti (in termini di risparmio energetico, mitigazione microclimatica, adsorbimento di inquinanti, ecc.). Non solo, l'assenza di progettazione può creare problemi sia dal punto di vista economico – con un incremento, per esempio, delle spese per potature – sia dal punto di vista dei conflitti spaziali con pavimentazioni e manufatti.

Nella fase di scelta delle specie da mettere a dimora vanno considerati importanti fattori che influiscono sul futuro sviluppo della pianta e nella corretta realizzazione del progetto. Tra questi i più importanti sono:

- condizioni al contorno (microclima, suolo, esposizione dell'area in cui si inserisce il nuovo individuo);
- spazio disponibile per la crescita della chioma e delle radici;
- destinazioni d'uso dell'area e funzioni della nuova alberatura all'interno del contesto in cui verrà inserita;
- caratteristiche specifiche del nuovo soggetto (dimensioni a maturità, forma e espansione massima dell'appartato radicale, rusticità della specie, suscettibilità nei confronti di malattie e parassiti, caratteristiche delle foglie, fioritura, caratteristiche dei frutti prodotti ed eventuale allergenicità e/o pericolosità in caso di ingestione, ecc.);
- cambiamenti climatici in atto che possono sottoporre a particolare stress le nuove messe a dimora tanto nel breve quanto nel lungo periodo.

7.2 Progettazione del verde in nuovi insediamenti privati

Al fine di migliorare la qualità del verde residenziale – al quale è in ogni caso riconosciuta valenza pubblica –, in sede di realizzazione di nuovi insediamenti edilizi, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione, si prescrive quanto segue.

7.2.1 Indicazioni generali

Il progetto delle aree verdi pertinenziali di tutti i nuovi interventi edilizi deve ricercare un rapporto spaziale e visivo tra il luogo oggetto dell'intervento e l'intorno (filari, allineamenti, ecc.).

La pratica edilizia dovrà quindi essere completata con il rilievo dello stato di fatto con indicati i dati agronomici e dimensionale delle essenze presenti, una tavola di progetto del nuovo assetto vegetazionale e da un raffronto con lo stato di fatto. Qualora la messa a dimora di alberi di alto fusto non fosse tecnicamente possibile è necessario produrre un elaborato a firma di un tecnico abilitato (dottore agronomo, dottore forestale, ecc.) che dimostri l'impossibilità di procedere alle nuove messe a dimora arboree.

La distanza di messa a dimora delle specie arboree rispetto ai confini delle proprietà private adiacenti è funzione dello sviluppo aereo potenziale della chioma. Salvo diverse disposizioni comunicate dall'Ufficio comunale conseguenti a particolari condizioni di stato di fatto, le distanze minime dai confini verso proprietà private da rispettare in caso di nuovi impianti, sono quelle definite dalle aree di pertinenza di cui all'articolo 5.1 Definizione dell'area di pertinenza delle alberature a pagina 17.

Le distanze delle nuove messe a dimora private rispetto alla proprietà pubblica possono essere ridotte sino al 50% rispetto a quelle di cui all'articolo 5.1 Definizione dell'area di pertinenza delle alberature a pagina 17 del presente Regolamento, ferma restando la necessità di rispettare, per tutta la vita prevedibile dell'albero, quanto previsto dall'articolo 4.3 Interventi di potatura obbligatori a pagina 15.

7.2.2 Nuovi spazi verdi con superficie superiore a 500 m²

Ogni progetto edilizio con un'area verde pertinenziale di superficie superiore a 500 m2 deve prevedere un documento redatto da un tecnico abilitato con adeguate competenze (dottore agronomo o dottore forestale) che, oltre alla rappresentazione planimetrica, contenga le seguenti informazioni:

- inquadramento dell'area con le condizioni al contorno (esistenza corridoi ecologici, spazi aperti, aree agricole, ecc.) e valutazioni di carattere paesaggistico;
- stato di fatto dei luoghi prima degli interventi con particolare attenzione al soprassuolo arboreo comprensivo di documentazione fotografica;
- un elenco delle specie arboree e arbustive di progetto con le specifiche di dettaglio (in particolare l'ingombro a maturità), il progetto dovrà prevedere l'introduzione di almeno 5 specie legnose appartenenti a generi botanici diversi, ogni specie non dovrà rappresentare più del 40% del totale dei soggetti di nuova messa a dimora;
- una descrizione dello stato di fatto comprensiva di valutazioni agronomiche, delle opere di impiantistica irrigua, le opere di arredo e di pavimentazione;
- descrizione della manutenzione ordinaria e straordinaria prevedibile con indicazione delle aree di accesso per i mezzi e i materiali;
- buone pratiche e gestione per la conservazione del verde esistente.

Il progetto deve essere presentato secondo le tempistiche e le prescrizioni fornite dall'Amministrazione comunale la quale può concordare che (parte del) le opere siano da realizzare prima delle opere di costruzione.

Gli spazi aperti con superficie superiore ai 500 m² dovranno inoltre prevedere un sistema di recupero delle acque piovane a scopo irriguo con serbatoi di accumulo non visibili (sotterranei o comunque inclusi nell'involucro edilizio).

La comunicazione di fine lavori delle opere edilizie dovrà contenere una relazione tecnica con documentazione fotografica che attesti l'esecuzione delle opere a verde.

7.2.3 Compensazione di eventuali piante preesistenti da abbattere

Nei casi in cui la realizzazione di un intervento edilizio comporti l'abbattimento di specie arboree preesistenti, si dovrà procedere alla compensazione secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La compensazione avrà luogo anche nel caso di abbattimento di specie arboree indesiderate, esotiche o infestanti. In questo caso, la sostituzione avverrà con specie più adatte al contesto paesaggistico e ambientale di messa a dimora.

Il valore delle opere di compensazione sarà determinato secondo quanto previsto dall'Allegato A. Metodo svizzero modificato.

7.3 Progettazione degli spazi aperti in caso di nuove aree pubbliche

Ogni intervento pubblico con dotazione di verde – incluse aree realizzate a scomputo oneri o aree private a uso pubblico – dovrà essere adeguatamente progettato con il supporto di figure professionali competenti in campo agronomico iscritti all'Albo.

I paragrafi che seguono forniscono alcune indicazioni di massima alle quali attenersi.

7.3.1 Obiettivi

I nuovi progetti pubblici – o di uso pubblico – devono mirare alla ricomposizione o ricostruzione paesaggistica dell'intorno, cercando un legame spaziale e visivo tra il luogo oggetto dell'intervento e l'intorno (filari, allineamenti, ecc.).

Un auspicabile obiettivo da raggiungere con le nuove realizzazioni di spazi verdi è quello proposto da Cecil Konijnendijk van den Bosch e conosciuta come la regola 3-30-300. Secondo tale principio, per garantire una buona qualità della vita, ogni cittadino deve poter vedere dalle finestre di casa propria almeno 3 alberi, il 30% della superficie di ogni quartiere deve essere coperta di alberi e 300 metri dovrebbe essere la massima distanza da percorrere a partire dalla propria abitazione per raggiungere uno spazio verde di qualità.

7.3.2 Parcheggi

La (ri)progettazione di parcheggi pubblici deve contemplare un'idonea presenza di alberi con chioma espansa, preferibilmente caducifoglia ed eventualmente la realizzazione di aiuole inerbite. Particolare attenzione deve essere riposta al corretto orientamento dei posti auto in funzione dei punti cardinali e alla posizione degli alberi per avere il migliore effetto di ombreggiamento. Analogamente deve essere valutato il sesto di impianto in funzione delle caratteristiche del sito e delle specie di prevista messa a dimora.

Per soddisfare il fabbisogno di ossigeno e acqua dell'apparato radicale è necessario adottare soluzioni tecnologiche e di spazio adeguate, capaci di evitare condizioni di compattamento e ristagno idrico, anche per prevenire i fenomeni di sollevamento delle pavimentazioni. Ove gli spazi lo consentano è auspicabile l'adozione di soluzioni tecniche per il contenimento degli effetti del ruscellamento delle acque di pioggia (si veda, a titolo esemplificativo, l'articolo 7.3.5 Rain gardens a pagina 24 del Regolamento).

7.3.3 Filari stradali

Per le alberature stradali e per i filari si consiglia l'impianto in aiuola continua, preferibilmente irrigata, pacciamata e tappezzata con arbusti a bassa manutenzione.

Nel caso fosse necessario l'utilizzo di aiuole singole o tornelli, si dovrà avere cura di adottare scelte progettuali in grado di favorire l'espansione dell'apparato radicale e il soddisfacimento delle necessità idriche e di ossigeno (es. grigliati metallici, suoli strutturali, pavimentazioni filtranti, ecc.).

I filari stradali verranno considerati come elementi unitari e come tali saranno gestiti sia da un punto di vista progettuale che gestionale.

Nella progettazione dei nuovi filari stradali si dovranno rispettare le seguenti distanze di impianto indicative, da adeguare grano salis in funzione della specificità del luogo di intervento.

Classe dimensionale	Esempi	Distanza minima (m)	Distanza massima (m)
Prima grandezza	Querce, tigli, platani	8	12
Seconda grandezza	Aceri, carpini	6	8
Terza grandezza	Peri, meli	4	6
Forme fastigiate		3	6

Nella valutazione della distanza tra pianta e pianta vanno considerati, anche i condizionamenti procurati dall'ombreggiamento di eventuali edifici adiacenti o dalla presenza di eventuali corpi illuminanti. Andrà inoltre applicato il D.P.R. 16/12/1992 n. 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" nella parte riguardante la distanza minima dal confine stradale delle alberate.

7.3.4 Parchi e aree verdi

Nella progettazione di nuovi parchi e aree verdi si deve riporre particolare attenzione alla scelta delle specie di nuova messa a dimora.

In particolare:

- si devono evitare specie a elevato potenziale infestante (si veda anche l'Allegato C. Specie di cui è vietata la messa a dimora e di cui occorre controllare la diffusione);
- sono da preferire le specie e le varietà aventi elevata rusticità e limitate spese di manutenzione, a prescindere dal costo del materiale vegetale di partenza e dalla loro autoctonia;
- occorre valutare con attenzione le caratteristiche pedologiche e idrauliche del sito di messa a dimora
 e, se necessario, provvedere al loro miglioramento prima di procedere alla messa a dimora al fine di
 non vanificare l'impianto;
- è fondamentale valutare correttamente gli spazi a disposizione delle piante per il loro sviluppo, rispettando in particolare le seguenti distanze da pavimentazioni impermeabili:
 - 2,5 metri per le specie di prima e seconda grandezza (ossia con altezza a maturità superiore ai 12 metri);
 - 1,5 metri per le specie di terza grandezza (ossia con altezza a maturità inferiore ai 12 metri).

7.3.5 Rain gardens

Al fine di gestire i deflussi meteorici in modo razionale e sostenibile ed evitare o alleviare allagamenti degli spazi pubblici e privarti in seguito a nubifragi, ogni intervento pubblico dovrà essere ispirato – salvo evidenti impedimenti spaziali – ai "giardini della pioggia", già diffusamente sperimentati all'estero.

Si tratta di aree verdi, a quota lievemente inferiore rispetto al piano stradale, in grado di:

- raccogliere buona parte delle acque di scorrimento superficiale che si formano in occasione di eventi piovosi intensi;
- rallentare il deflusso delle acque verso i corpi recettori (corsi d'acqua, falda, ecc.);
- depurare naturalmente le acque raccolte.

Per evitare la proliferazione di insetti, i "giardini della pioggia" dovranno essere dotati di sistemi di drenaggio in grado di evitare ristagni prolungati di acqua.

7.3.6 Interventi di forestazione

Date le caratteristiche del tessuto urbano cittadino, gli interventi di forestazione dovrebbero mirare alla realizzazione di zone di "verde urbano naturaliforme" di elevato valore ecologico in grado di porsi, dal punto di vista della biodiversità, come importante sito di passaggio e collegamento per altre aree (cosiddette stepping stone).

Scopo principe delle formazioni boschive di nuova progettazione è l'apporto di servizi ecosistemici alla comunità. Tra questi, a titolo esemplificativo si ricordano:

- mitigazione dei picchi di calore;
- regolazione delle acque in eccesso;
- adsorbimento di inquinanti;
- sequestro e conservazione di anidride carbonica;
- supporto alla biodiversità animale e vegetale locale.

L'uso predominante di specie autoctone o comunque storicizzate dovrà essere opportunamente integrato con specie di origine alloctona/vivaistica al fine di intervenire in modo proattivo verso una migliore sostenibilità della forestazione in funzione dei cambiamenti climatici in atto. I sistemi forestali progettati dovranno quindi essere costituiti da un'ampia varietà di generi e specie botaniche in modo da favorire l'insediamento di un sistema antifragile, ossia capace di sopperire – attraverso la grande variabilità interna al sistema stesso – a una serie di possibili perturbazioni esogene, in primis agroclimatiche, che potrebbero impedire il corretto affrancamento di un bosco poco diversificato.

Gli eventuali percorsi e le aree destinate alla sosta dovranno essere realizzati considerando l'importanza di creare un gradiente di naturalità diffuso e crescente mano a mano che ci si allontanerà dalle aree più fruite, espediente utile per creare una serie di microhabitat diversificati in uno spazio relativamente ridotto.

7.3.7 Verde estensivo e prati fioriti

Per razionalizzare la gestione delle aree verdi pubbliche estensive, si prevede l'introduzione – dapprima sperimentale – di prati fioriti, ossia miscugli di sementi di specie erbacee fiorifere che, oltre a favorire un miglioramento paesaggistico, richiedono limitati interventi manutentivi (sfalci).

I miscugli dovranno essere studiati in funzione delle caratteristiche agronomiche dell'area di interesse e la semina dovrà essere preceduta da un controllo della vegetazione naturale.

7.3.8 Fioriere o vasche

Il verde in fioriere o vasche dovrà essere ridotto al minimo dal momento che comporta elevati costi di realizzazione e di gestione, spesso accompagnati da una resa paesaggistico-ornamentale modesta.

Qualora fosse necessario allestire soluzioni a verde di tale tipologia si dovrà provvedere alla realizzazione di impianti di irrigazione automatizzata.

7.3.9 Riprogettazione di spazi aperti esistenti

I progetti che interessano aree verdi già esistenti e che evidenzino l'impossibilità di rispettare le disposizioni del presente Regolamento per l'esigenza di adottare norme sovraordinate, per ragioni legate alla sicurezza pubblica o per un'effettiva impraticabilità dovuta allo stato di fatto dei luoghi, devono prevedere azioni mirate a salvaguardare nel miglior modo possibile i soggetti arborei esistenti e garantire la permeabilità del suolo. Nel caso in cui il rispetto di suddette prescrizioni non fosse possibile, il progetto deve riportare in modo dettagliato le ragioni che rendono impraticabile la loro attuazione.

Il progetto è orientato verso il miglioramento dello stato presente e mira a seguire le disposizioni vincolanti attribuite in fase autorizzativa. Ove possibile, il progetto dovrà seguire la ratio di cui all'articolo 7.3.5 Rain gardens a pagina 24.

7.4 Prescrizioni operative per le nuove messe a dimora

Il periodo ideale per la messa a dimora di nuovi soggetti è la fase di riposo vegetativo, dopo la caduta delle foglie (autunno). In subordine, e accertandosi del completo soddisfacimento delle esigenze idriche, è possibile ricorrere alla messa a dimora primaverile.

La buca di piantagione deve avere profondità lievemente inferiore rispetto all'altezza della zolla in modo da avere la certezza di non interrare il colletto dell'albero. L'ampiezza della buca, al contrario, dovrà essere almeno tripla rispetto alla larghezza della zolla.

Al momento della messa a dimora è necessario:

- rimuovere ogni laccio o costrizione che può limitare il futuro sviluppo della pianta (incluse le reti metalliche o i teli di qualsivoglia materiale che proteggono la zolla della pianta);
- ispezionare l'apparato radicale eliminando eventuali radici strozzanti o spiralate;
- inoculare il terreno con micorrize e funghi antagonisti per garantire un migliore attecchimento, un migliore assorbimento idrico e una maggiore salubrità delle nuove messe a dimora.

La buca di piantagione dovrà essere riempita con la stessa terra rimossa durante il suo scavo per favorire la continuità strutturale e idraulica del terreno. Si dovrà infine avere cura di formare un adeguato tornello per semplificare le attività di adacquamento evitando l'installazione dei classici corrugati per l'irrigazione.

Successivamente alla messa a dimora è bene procedere a un'irrigazione per favorire l'assestamento del terreno, riducendo la possibilità che si formino sacche di aria che possono provocare stress radicali.

8 Aree verdi in convenzione

8.1 Generalità

È facoltà del Comune assegnare in convenzione la gestione di alcune aree verdi di carattere estensivo o intensivo, purché queste siano curate e condotte in accordo con i principi del presente Regolamento.

Salvo espliciti accordi, scopo della convenzione potrà essere esclusivamente l'attività di cura colturale ordinaria (sfalcio dell'erba, potature di rimonda, pulizia delle aree oltre allo smaltimento o valorizzazione agronomica dei relativi materiali) e l'eventuale organizzazione di eventi di divulgazione ecologico-ambientale.

8.2 Domanda di convenzione

Tutti i soggetti privati – anche riuniti in associazione – che volessero chiedere una convenzione volta alla gestione di un'area verde pubblica dovranno presentare apposita domanda in forma scritta al protocollo comunale corredata da una relazione tecnico-illustrativa a firma di un tecnico abilitato (es. dottore agronomo o dottore forestale) nella quale si descrivano:

- le aree di interesse, individuate su planimetria a scala sufficiente a garantirne la comprensione;
- le finalità per le quali si richiede la gestione dell'area;
- gli interventi di cura colturale previsti nell'arco della gestione tramite cronoprogramma di massima e indicazioni tecnico-prestazionali;
- le eventuali attività di divulgazione ecologico-ambientale da svolgere all'interno delle aree.

8.3 Piano di cura

Al fine di verificare la valenza tecnica delle operazioni di cura colturale da parte del soggetto privato, entro il 15 novembre di ogni anno, il concessionario dovrà informare il Comune circa il piano degli interventi previsto per la successiva stagione vegetativa.

In particolare, il piano dovrà essere redatto da un tecnico abilitato (es. dottore agronomo o dottore forestale) e dovrà indicare:

- gli interventi di cura colturale previsti, individuando gli alberi tramite il cartellino assegnato nel corso del censimento del verde;
- i mezzi di prevedibile utilizzo (per esempio trattorini rasaerba, decespugliatori, botti per le irrigazioni di soccorso, ecc.);
- le modalità di intervento (per esempio da terra, con piattaforma di lavoro elevabile, tramite accesso con fune, ecc.);
- gli accorgimenti per il recupero agronomico dei materiali di risulta;
- i nominativi di eventuali soggetti terzi che procederanno all'esecuzione degli interventi qualora questi non siano eseguiti direttamente dal privato o da soci dell'associazione.

8.4 Recesso anticipato

Le convenzioni potranno essere revocate da parte del Comune con preavviso minimo di 30 giorni qualora subentrino motivazioni di pubblica utilità. In caso di somma urgenza non è previsto un termine minimo di preavviso. Le comunicazioni di rescissione dovranno avvenire in forma scritta tramite posta elettronica certificata.

I soggetti privati potranno recedere dalle convenzioni – e quindi essere esonerati dagli oneri di cura e gestione delle aree – con preavviso minimo di 60 giorni. La comunicazione di rescissione dovrà avvenire in forma scritta tramite posta elettronica certificata.

8.5 Contributi economici da parte del Comune

La convenzione potrà contenere eventuali contributi economici che il Comune di impegna a erogare al privato per l'esecuzione delle attività previste.

L'erogazione del contributo potrà avvenire solo a seguito della consegna di una relazione tecnico-illustrativa dei lavori eseguiti e previa verifica delle pezze giustificative delle spese sostenute.

9 Verde verticale e pensile

Negli ultimi anni si sono affacciati diversi modelli di verde "alternativi" a quello in piena terra, realizzati a diretto contatto con l'involucro edilizio e a completamento dei più tradizionali terrazzi e balconi in contenitore. Si tratta di soluzioni – quali il verde verticale e pensile – che hanno ormai superato la fase di sperimentazione e si confrontano direttamente con il mercato.

9.1 Vantaggi del verde pensile e verticale

Il verde verticale e pensile contribuisce in modo sostanziale all'adsorbimento di inquinanti e, soprattutto, all'attenuazione degli effetti negativi dei nubifragi in città. Per questo motivo l'Amministrazione comunale intende favorirne un'adozione diffusa al fine di migliorare l'atmosfera cittadina, purché aderenti alle norme UNI in vigore (es. norma UNI – 11235 Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione di coperture a verde).

Nella categoria verde verticale sono incluse le sistemazioni con rampicanti in piena terra o in contenitore.

9.2 Adozione del verde pensile e verticale

Nell'ambito della progettazione di tutti gli edifici di nuova costruzione con superficie della copertura superiore ai 500 m² (misurata in pianta) si invitano i progettisti a valutare soluzioni a verde pensile per almeno il 30% della superficie. Eventuali percorsi, camminamenti o aree di sosta non rientrano nel computo delle superfici utili per il soddisfacimento del requisito.

10 Verde rurale

La presenza di alberi e arbusti ha da sempre caratterizzato l'ambiente rurale lombardo, basti pensare alle formazioni di filari lungo i corsi d'acqua o i confini delle superfici agricole. In passato questi ambienti rivestivano una funzione cruciale all'interno dell'economia locale con la fornitura di frutti e legname. Ai giorni nostri, la loro importanza economica si è ridotta notevolmente ma si è accentuata la loro valenza ecologica e paesaggistica. In particolare, il verde rurale svolge compiti di assoluto rilievo quali:

- la creazione di corridoi e reti ecologiche che tutelano e valorizzano la biodiversità offrendo rifugio e vere proprie vie di comunicazione alla fauna locale;
- la conservazione dell'identità e memoria storica del luogo;
- la protezione delle colture, creando efficaci barriere frangivento e ospitando fauna utile alla lotta di parassiti e patogeni;
- la fitodepurazione delle acque di scolo degli appezzamenti di terreno coltivati, mitigando o evitando i fenomeni di eutrofizzazione;
- il consolidamento delle scarpate e delle rive dei corsi d'acqua, prevenendo fenomeni di erosione.

Per questo motivo, gli elementi di verde rurale caratterizzanti il paesaggio (escluse le coltivazioni arboree propriamente dette ai sensi del paragrafo Ambiti di applicazione e scopo del Regolamento a pagina 7) devono essere salvaguardati e ripristinati qualora siano oggetto di abbattimento. Le formazioni vegetazionali tutelate ai fini del presente Regolamento sono quelle individuate graficamente negli elaborati del Piano di governo del territorio vigente.

11 Gestione dei fossi, controllo vegetazione stradale e salvaguardia degli specchi d'acqua e dei corsi d'acqua minori

Ogni proprietario è tenuto a provvedere a tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fossi, con lo scopo di garantire il regolare flusso delle acque. Tali operazioni devono essere eseguite nel rispetto delle norme di polizia idraulica locali e della legge regionale del 31 marzo 2008 n. 10 "Disposizioni per la tutela e conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea"

È vietato l'utilizzo di fuoco o erbicidi per l'eliminazione della vegetazione spontanea lungo strade, capezzagne, scarpate, corsi d'acqua di qualsiasi tipo (per evitare contaminazioni), fasce di separazione fra terreni agrari e sotto gli impianti elettrici.

È vietato l'utilizzo di macchinari quali trinciaerba, trinciasarmenti e macchinari simili per la potatura di alberi e siepi. Le potature sono consentite se effettuate nel rispetto delle buone regole dell'arte.

La vegetazione può oltrepassare il confine di proprietà ad un'altezza non inferiore ai 4 m rispetto al suolo se aggettante su sedime stradale, e non inferiore ai 2,5 m rispetto al suolo se aggettante su marciapiedi. In nessun caso la presenza di vegetazione non deve essere di ostacolo alla leggibilità della segnaletica stradale e alla funzionalità dell'illuminazione pubblica.

Qualora, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione, il proprietario è tenuto a provvedere alla rimozione nel minor tempo possibile.

Il proprietario, i cui alberi o arbusti con il loro apparato radicale costituiscono fonte di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, o recano danno alla proprietà pubblica, è tenuto alla rimozione degli stessi.

Nel caso di mancato svolgimento delle operazioni di manutenzione sopra descritte, l'Amministrazione comunale ha facoltà di far eseguire d'ufficio i lavori necessari ad una ditta specializzata, addebitando le spese agli inadempienti.

È vietato incendiare e diserbare le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere, o correnti lungo le strade, allo scopo di eliminare l'erba e/o la vegeta-zione ripariale autoctona.

I filari lungo tutti i fossi non devono in ogni caso osta-colare il regolare flusso delle acque e devono quindi essere sottoposti alle operazioni di cura colturale da parte dei proprietari. Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua paralleli alle strade (comunali e vicinali) è fatto obbligo ai frontisti di provvedere allo sfalcio periodico dell'erba, e alle opere strettamente necessarie per mantenere l'efficienza idraulica, atta a garantire il regolare re-flusso delle acque.

Per le violazioni alle disposizioni dei commi si applicano le sanzioni stabilite dal presente Regolamento.

A distanza inferiore a m. 25 da specchi e corsi d'acqua debbono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- È vietata l'estirpazione, il taglio raso della vegetazione, salvo motivi di pubblica incolumità;
- L'eventuale vegetazione presente attorno ai laghetti e agli specchi d'acqua è soggetta alle norme del presente Regolamento;
- Per le nuove messe a dimora sono da preferire specie vegetali autoctone;
- La pulizia dei canali e degli specchi d'acqua pubblici sarà effettuata al di fuori del periodo primaverile, al fine di salvaguardare la nidificazione dell'avifauna secondo la legge 157/92.

12 Aree di recupero ambientale

Si tratta di aree degradate e compromesse sotto il profilo ambientale (cave, discariche, dissesti idrogeologici, erosioni spondali, ecc.).

La sistemazione di queste aree dovrà essere effettuata con l'impiego di materiali e tecniche naturali e da un basso impatto economico e ambientale e nel rispetto prioritario dei seguenti aspetti:

- ambientali;
- ecologici;
- botanici;

agro-forestali.

Il recupero dovrà essere supportato da una relazione agro-forestale elaborata e sottoscritta da professionista abilitato (es. dottore agronomo o dottore forestale).

Non è permessa la messa a dimora di specie invasive e di conifere.

13 Salvaguardia fitopatologica

13.1 Generalità e ruolo dell'Amministrazione comunale

È fatto obbligo di adottare le strategie necessarie al contenimento della diffusione di patogeni, parassiti e specie infestanti.

A tale scopo l'Amministrazione comunale si avvale della collaborazione del Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia che dispone le informazioni sulle normative in materia fitosanitaria, indicando altresì le specie interessate e le idonee pratiche di gestione da intraprendere in caso di comprovata necessità.

L'Amministrazione comunale ha inoltre il compito di informare la cittadinanza circa le disposizioni riguardanti la normativa sulle modalità di informazione, segnalazione preventiva, avviso alla popolazione e di procedura di notifica dei trattamenti fitosanitari. In caso di importanti problemi fitopatologici all'interno del territorio comunale sarà premura dell'Amministrazione comunale intervenire direttamente e/o comunicare alla cittadinanza le pratiche di gestione e intervento. In questi casi l'Amministrazione comunale ha la possibilità di avvalersi della collaborazione del Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia. Da tenere in considerazione le prescrizioni di lotta obbligatoria contro patogeni e parassiti, comprese eventuali restrizioni al trasporto e all'eventuale riutilizzo di scarti/sottoprodotti della potatura.

Il Sindaco, al fine di contenere la diffusione della malattia, può avvalersi delle funzioni attribuitegli dalla legge per adottare urgenti provvedimenti in materia fitosanitaria e indicare le specifiche pratiche gestionali e di intervento da adottare.

13.2 Prevenzione dei problemi fitosanitari

La lotta a parassiti, infestanti e patogeni è consentita adottando in via prioritaria tecniche di lotta biologica o integrata, come suggerito dal Piano di azione nazionale, anche mediante l'impiego di prodotti fitosanitari, a bassa o nulla tossicità per l'uomo e gli animali. L'utilizzo di tali sostanze comunque deve essere il più possibile prevenuto, impiegando mezzi meccanici e applicando misure preventive quali:

- scelta di specie e varietà ben adattate al contesto ambientale;
- impiego di soggetti sani per le nuove messe a dimora;
- adeguate preparazioni e sistemazioni dei terreni, per evitare fenomeni di ristagno idrico;
- adeguate cure e irrigazioni per favorire il completo attecchimento dei soggetti di nuovo impianto;
- predisposizione di adeguate protezioni ai soggetti di recente impianto, quali gli appositi shelter per le piantine forestali e i cannicciati per la protezione del fusto per le piante di dimensione giardinistica;
- corretta e regolare manutenzione dei tappeti erbosi e delle aiuole, per evitare la diffusione di erbe infestanti.

Questi principi, in accordo con l'art. 1 del DLgs 14 agosto 2012, hanno lo scopo di ridurre l'impatto ambientale dei trattamenti, preservare la biodiversità e la salute della popolazione.

13.3 Principali emergenze fitosanitarie in atto

La tabella seguente compendia le avversità di accertata presenza sul territorio comunale di San Giuliano Milanese e alcune note precauzionali. Si tratta di insetti fitofagi per cui è necessario effettuare operazioni di monitoraggio e contenimento mediante trattamenti specifici previo accertamento da parte di un professionista agronomo abilitato. Si rimanda al sito del Servizio fitosanitario regionale per approfondimenti e aggiornamenti.

Avversità	Principali specie colpite (ospiti)	Note
Insetti		
Afidi	Tutte le piante ornamentali.	Piccoli insetti grandi 2-3 mm che in alcuni stadi presentano ali. La colorazione del corpo varia a seconda della specie, da nero a verde, giallo e rosso.
Ifantria americana (Hyphantria cunea)	Tutti gli aceri (in particolare acero americano e acero riccio), ailanto, gelso bianco, gelso nero, luppolo, melo, noce bianco, pero, genere Prunus (in particolare, ciliegio, mirabolano, susino), specie da legno, vite.	Si tratta di piccoli lepidotteri di lunghezza di 1-1,5 cm e colorazione bianca con macchie nere sulle ali. Si possono trovare sulle foglie degli alberi da fine aprile fino a estate inoltrata.
Scarabeo giapponese (Popillia japonica)	Albicocco, betulla, biancospino, ciliegio, glicine, luppolo, mirabolano, mirtillo, nocciolo, olmo, ontano nero, pesco, pioppo nero, platano, prugnolo, robinia, rosa, rovo, salice, susino, tiglio, vite, vite canadese.	Il territorio comunale rientra nella "zona focolaio" all'interno delle quale è confermata la presenza dell'insetto. Gli adulti hanno una lunghezza media di circa 10 mm, con corpo verde metallico e elitre (ali) color bronzo sul dorso. Si contraddistinguono per 12 ciuffi di peli bianchi (5 ai lati dell'addome e 2 più ampi sulla parte terminale). La presenza di questi ciuffi bianchi è la caratteristica che permette di distinguere Popillia japonica dal maggiolino degli orti (Phyllopertha horticola). Le misure di contenimento riguardano gli operatori professionali.
Cocciniglia dai filamenti cotonosi (Takahashia japonica)	Tutti gli aceri, acacia di Costantinopoli, albero di Giuda, bagolaro, carpino bianco, gelso bianco, gelso nero, storace americano.	Gli adulti sono riconoscibili grazie ai caratteristici ovisacchi a forma di anello bianco. Si possono trovare appesi ai rami degli alberi soggetti a partire da aprile e tutto il periodo estivo.

Posto che il quadro fitosanitario può mutare anche rapidamente sia per espansione di aree focolaio sia per introduzione di nuovi organismi da ambienti esterni, si segnalano nella seguente tabella le principali avversità oggi in espansione sul territorio lombardo e alcune note precauzionali. Si rimanda al sito del Servizio fitosanitario regionale per approfondimenti e aggiornamenti.

Avversità	Principali specie colpite (ospiti)	Note
Patogeni fungini		
Cancro colorato Ceratocystis platani (Ceratocystis fimbriata)	Platano.	Le cure colturali e le lavorazioni (inclusi tagli radicali) possono essere eseguiti solo nel periodo 1 dicembre - 31 marzo al fine di limitare la diffusione del fungo, previa comunicazione dell'intervento al Servizio fitosanitario regionale.
Patogeni batterici		
Colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora)	Pero corvino, cotogno giapponese, biancospino, cotognastro, cotogno, nespolo del Giappone, melo, nespolo, Pyracantha, pero, lampone, sorbo.	Al rinvenimento della fitopatia da parte del Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia, le piante infette vengono eliminate e bruciate per impedire la diffusione del batterio. Viene istituita una zona focolaio intorno all'area ove sono state rinvenute le piante infette, e sarà soggetta a controlli periodici.
Insetti	Total la consiste describe de la constantitation de la constantita	Calaathana dalla fanna allun aska a
Tarlo asiatico (Anoplophora chinensis)	Tutte le specie appartenenti ai generi: Acer, Anlus, Betula, Carpinus, Citrus, Cornus Corylus, Cotoneaster, Crataegus, Fagus, Lagerstroemia, Malus, Platanus, Populus, Pyrus, Rosa, Salix, Ulmus; piante di ippocastano e lauroceraso.	Coleottero dalla forma allungata e lunghe antenne. Il corpo presenta colorazione nera con numerose macchie bianche sulle elitre (ali). Si possono trovare nella porzione basale degli alberi infetti. In seguito ad accertamento da parte del Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia, la pianta infetta e quelle circostanti vengono abbattute e i residui legnosi distrutti per limitare la diffusione dell'insetto. Viene istituita una zona focolaio soggetta a monitoraggio.
Tarlo asiatico del fusto (Anoplophora glabripennis)	Tutte le specie appartenenti ai generi: Acer, Aesculus, Albizia, Anlus, Betula, Buddleja, Carpinus, Celtis, Cercidiphyllum, Corylus, Eleagnus, Fagus, Fraxinus, Hibiscus, Koelreuteria, Malus, Melia, Morus, Platanus, Populus, Prunus, Pyrus, Robinia, Salix, Sophora, Sorbus, Tilia, Ulmus; piante di Quercia rossa.	Coleotteri di forma allungata con lunghe antenne. Il corpo ha colorazione nero lucida con sfumature bluastre. Le elitre (ali) presentano molte macchie biancastre o gialle di forma irregolare. Si possono trovare nel fusto (da circa 1,5 cm dal piano di campagna) e in chioma. In seguito ad accertamento da parte del Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia, la pianta

						infetta e quelle circostanti vengono abbattute e i residui legnosi distrutti al fine di limitare la diffusione dell'insetto. Viene istituita una zona focolaio soggetta a monitoraggio.
Cerambicide dal (Aromia bungii)	collo r	rosso	Genere Prunu laurocerasus).	s (eccetto	P.	Coleottero con lunghe antenne, di colore nero lucente, con un caratteristico pronoto (la porzione mediana del corpo, tra capo e addome) rosso, dotato di tubercoli. Gli insetti adulti raggiungono le dimensioni di 22-38 mm e sono presenti nel periodo estivo. Nelle zone focolaio e cuscinetto è fatto divieto di messa a dimora di piante appartenenti al genere Prunus, a esclusione del Prunus laurocerasus.

13.4 Limitazioni e precauzioni all'uso di prodotti fitosanitari

L'utilizzo di qualsiasi prodotto fitosanitario è subordinato:

- al rispetto della legislazione vigente (Linee guida per l'attuazione in Lombardia del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e connessa normativa sovraordinata);
- alla diagnosi da parte di un tecnico abilitato (dottore agronomo, dottore forestale, perito agrario o agrotecnico per i rispettivi ambiti di competenza);
- alla prescrizione del prodotto da parte di un Consulente in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari individuato ai sensi del D.g.r. n. X/3233 del 6/3/2015 e del D.g.r. X/4900 del 7/3/2016.

Il punto A.2.2 del decreto 22 gennaio 2014 indica che deve essere promossa da parte degli utilizzatori un'informazione preventiva nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari,

L'obbligo di segnalazione del trattamento, secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti è prevista nei seguenti casi:

- impiego di prodotti fitosanitari in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone (sentieri natura, percorsi salute, fitness e con attrezzature sportive all'aperto, piste ciclabili, aree di sosta, ecc.) e in ambiti extra-agricoli, come ad esempio trattamenti realizzati in parchi o giardini pubblici, ai bordi o alle alberature stradali, ecc;
- quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'articolo 9, comma 1, lettera g, punto 6 del D.P.R. n. 290/2001, come modificato dal D.P.R. n. 55/2012;
- quando previsto da specifiche norme o prescrizioni definite dai Regolamenti di igiene locali, sulla base anche delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero della Salute.

Qualora venissero impiegati prodotti fitosanitari in ambiente urbano, ai sensi DM 22 gennaio 2014, punto A.5.6, si rende obbligatorio avvisare la popolazione predisponendo appositi cartelli indicanti:

- la data prevista per il trattamento;
- la sostanza attiva utilizzata;
- la durata del divieto di accesso all'area (minimo 48 ore per le aree sensibili). Non è in ogni caso ammesso l'uso di prodotti fitosanitari con tempi di rientro superiore alle 48 ore.

13.5 Indicazioni per il contenimento delle erbe infestanti in ambiente urbano

Nelle more della redazione di un Piano del diserbo comunale come da normativa vigente, negli ambiti pubblici si forniscono le seguenti linee guida.

13.5.1 Indicazioni generali e di prevenzione

In ambito urbano la vegetazione infestante comporta danni di tipo estetico, strutturale (sollevamento dell'asfalto, danneggiamento dei muri) e in taluni casi alla salute della popolazione (sensibilità nei confronti di specie da parte dei soggetti allergici).

Il contenimento delle infestanti mediante l'utilizzo di erbicidi di sintesi, in accordo con quanto riportato nel D.M. del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", art. A.5.6.1, è vietato nelle zone frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, e deve essere sostituito con metodi alternativi.

I cittadini proprietari di giardini e spazi verdi possono contribuire curando la manutenzione del verde di loro proprietà, evitando la formazione e la diffusione dei semi delle infestanti. Le semplici scerbature, sia manuali che effettuate con decespugliatore o trimmer, effettuate lungo il perimetro esterno delle proprietà, aiutano inoltre a mantenere il decoro della proprietà stessa e della città.

Mantenere i tappeti erbosi in salute, con sfalci frequenti, corrette concimazioni e irrigazioni, limita la crescita di specie indesiderate.

Impiegare metodi di pacciamatura nelle aiuole e nei luoghi dove la crescita di erbe non è necessaria o desiderata evita interventi di diserbo.

13.5.2 Mezzi tecnici utilizzabili

Con particolare riferimento agli spazi pubblici, oltre all'utilizzo di mezzi meccanici, è da valutare l'impiego di trattamenti termici quali pirodiserbo, vapore e schiumogeni che, per inciso, consentono l'immediata fruizione degli spazi stessi. È necessario in ogni caso prestare la massima attenzione affinché i prodotti utilizzati non vengano riversati nei corsi d'acqua.

13.5.3 Indicazioni per il contenimento di Ambrosia artemisiifolia

Particolare cura dovrà essere rivolta al contenimento della specie erbacea allergenica Ambrosia artemisiifolia, oggetto di un'apposita ordinanza annuale di lotta obbligatoria. Gli sfalci devono essere effettuati prima della maturazione delle infiorescenze, indicativamente nel corso della seconda metà del mese di luglio e nella seconda metà del mese di agosto.

13.6 Utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione fungicida, acaricida o insetticida

Con l'art A.5.6.2 il d. m. 22 gennaio 2014 fissa i limiti e le condizioni di utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, acaricida o insetticida. Anche in questo caso si ribadisce la necessità di adottare tecniche di lotta biologica o integrata (anche di tipo preventivo) e di utilizzare prodotti a basso rischio o autorizzati per l'agricoltura biologica nel rispetto delle indicazioni riportate nel Reg. CE 1272/2008.

Al fine di preservare le specie di insetti impollinatori, è vietata l'irrorazione di prodotti acaricidi o insetticidi sulle alberate stradali durante la fase fenologica della fioritura.

A tal proposito, si ricorda che anche le fasce inerbite lungo i margini stradali possono essere fiorite ed essere elementi importanti per il mantenimento, oltre che della biodiversità urbana, delle suddette specie: per tale motivo è necessario applicare la massima cautela nei trattamenti ed evitare fenomeni di deriva.

Per quanto non previsto si rimanda ad apposita ordinanza.

14 Orti urbani

Qualora venissero realizzati nuovi orti urbani comunali, occorrerà predisporre un apposito regolamento d'uso che normi almeno i seguenti aspetti:

- materiali e contenitori ammessi;
- ricoveri attrezzi o simili ammessi;
- uso dell'area per finalità diverse da quella prettamente agricola (es. svago, ritrovi conviviali, ecc.);
- eventuale possibilità di porre a dimora piante arboree;
- gestione delle parti comuni.

15 Allegati

I seguenti allegati sono parte integrante del Regolamento:

- Allegato A. Metodo svizzero modificato
- Allegato B. Specie ammesse e consigliate
- Allegato C. Specie di cui è vietata la messa a dimora e di cui occorre controllare la diffusione
- Allegato D. Sanzioni
- Allegato E Modulo per richiesta interventi di potatura straordinaria, scavi ravvicinati o abbattimento alberi

Allegato A. Metodo svizzero modificato

Un tempo, in una società prevalentemente agricola, il valore economico di un albero era legato ai prodotti ottenibili da questo, quali frutti, legname ecc.

Nel caso di un albero posto in ambiente urbano, la funzione produttiva cessa di esistere e subentrano funzioni paesaggistiche, estetiche, funzionali e di conservazione della memoria storica del luogo che dovranno essere stimate con metodi differenti.

Sono stati quindi messi a punto metodi di stima parametrici, di semplice applicazione, che attribuiscono un punteggio a diverse caratteristiche della pianta al fine di determinarne il valore monetario.

Il principale fra i metodi parametrici è il cosiddetto metodo svizzero, basato sull'utilizzo di quattro indici:

- indice estetico e dello stato sanitario: il valore di questo indice varia fra 1 e 10, in funzione della rilevanza estetico-funzionale, della posizione rispetto a eventuali altre piante e delle condizioni fitosanitarie;
- indice di posizione: varia fra 2 e 10 passando da zone rurali a quelle urbane; rappresenta infatti il rapporto fra domanda e offerta del verde, sia in termini economici che di valore ecologico;
- indice di dimensione: il valore di questo indice viene assegnato in base alla circonferenza del fusto a 1 m di altezza dal suolo, secondo quanto riportato in apposite tabelle;
- indice secondo la specie e la varietà, o prezzo base: è pari a un decimo del prezzo di vendita di un soggetto vivaistico con il tronco di circonferenza 10-12 cm per le latifoglie (altezza 150-175 cm per le conifere). Il prezzo si ricava da listini rappresentativi della zona o dal listino Assoverde (ultima edizione disponibile).

Dalla moltiplicazione di questi indici si otterrà il valore della pianta al quale andranno sommati i costi di impianto e ripristino (abbattimento ed eliminazione della ceppaia, spese per i lavori di preparazione del terreno, spese per il ripristino delle opere di arredo urbano e spese per la fornitura del nuovo soggetto).

Il metodo svizzero può essere impiegato anche per calcolare il risarcimento spettante in caso di danno parziale: per far ciò è sufficiente moltiplicare il valore dell'albero per coefficienti di riduzione per danni a radici, chioma e tronco, sommando infine le eventuali spese di ripristino.

Il valore della pianta viene quindi calcolato risolvendo la seguente equazione:

V=le×lp×ld×Pu+S

Dove

V= Valore

le= Indice estetico e dello stato sanitario

Ip= Indice di posizione

Id= Indice di dimensione

Pu= Indice secondo la specie e la varietà o prezzo base

S= spese di impianto, ripristino ecc...

Per poter agevolmente calcolare gli indici le, Ip, Id, sono sotto riportate le apposite tabelle di calcolo. L'indice Pu (prezzo base) non è riportato, in quanto deve essere dedotto dai listini dei vivaisti della zona, ed è suscettibile di variazioni nel tempo.

Indice estetico e dello stato sanitario

Stato sanitario, vegetativo e posizione dell'albero	Indic
	e
Pianta sana, vigorosa, solitaria, esemplare	10

Pianta sana, vigorosa, in filare	9
Pianta sana, vigorosa, in gruppo	8
Pianta sana, di media vigoria, solitaria	7
Pianta sana, di media vigoria, in filare	6
Pianta sana, di media vigoria, in gruppo	5
Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, solitaria	3
Pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in gruppo o	2
in filare	
Pianta senza vigore, ammalata	0,5
Pianta con scarsissimo valore	0,1

Indice di posizione

Indice di posizione	Indice
Aree a sensibilità paesistica molto alta	10
Aree a sensibilità paesistica alta	8
Aree a sensibilità paesistica media	6
Aree a sensibilità paesistica bassa	4

Il riferimento è al Piano di governo del territorio vigente.

Indice di dimensione

Circonferenza	Indic	Circonferenza	Indic	Circonferenza	Indic
(cm)	e	(cm)	e	(cm)	e
30	1	150	15	340	27
40	1,4	160	16	360	28
50	2	170	17	380	29
60	2,8	180	18	400	30
70	3,8	190	19	420	31
80	5	200	20	440	32
90	6,4	220	21	460	33
100	8	240	22	480	34
110	9,5	260	23	500	35
120	11	280	24	600	40
130	12,5	300	25	700	45
140	14	320	26	Ecc.	Ecc.

Allegato B. Specie ammesse e consigliate

Sono ammesse tutte le specie ad eccezione di quelle vietate di cui all'Allegato C. In ogni caso è necessaria la messa a dimora di specie che si integrino con il contesto paesaggistico di riferimento.

La lista sottostante presenta un compendio delle specie autoctone o storicizzate nell'area.

Nella colonna *Allergenicità* sono indicate le specie molto allergeniche (++) e quelle potenzialmente allergeniche (+).

Specie arboree

SPECIE AUTOCTONE	NOME COMUNE	NOTE	ALLERGENICITÀ
Alberi a foglia persistente			
Pinus sylvestris	Pino silvestre		
Quercus ilex	Leccio	Specie capace di aggiustamento osmotico.	+
Taxus baccata	Tasso		
Alberi a foglia caduca			
Acer campestre	Acero campestre	Buona tolleranza allo stress idrico.	
Acer platanoides	Acero riccio		
Acer pseudoplatanus	Acero montano		
Alnus cordata	Ontano napoletano		
Alnus glutinosa	Ontano nero		
Betula spp.	Betulla	Scarsa tolleranza allo stress idrico.	++
Castanea sativa	Castagno		
Carpinus betulus	Carpino bianco		++
Carpinus betulus 'pyramidalis'	Carpino bianco piramidale		
Celtis australis	Bagolaro		
Cercis siliquastrum	Albero di Giuda		
Fagus sylvatica	Faggio		+
Fraxinus excelsior	Frassino	Specie capace di aggiustamento osmotico.	+
		Specie capace di aggiustamento osmotico.	
Fraxinus ornus	Orniello		+
Juglans regia	Noce		
Morus alba	Gelso	Scarsa tolleranza allo stress idrico.	
Morus nigra	Gelso	Specie capace di aggiustamento osmotico.	
Ostrya carpinifolia	Carpino nero	Specie capace di aggiustamento osmotico.	++
Populus alba	Pioppo bianco		
Populus nigra	Pioppo nero		
		Specie capace di aggiustamento osmotico.	
Prunus avium	Ciliegio	Buona tolleranza allo stress idrico.	
Prunus padus	Ciliegio a grappoli		
Punica granatum	Melograno		
Quercus petraea	Rovere		
Quercus robur	Farnia		+
Sorbus aria	Sorbo montano		
Tilia cordata	Tiglio selvatico		+
Tilia phlatyphyllos	Tilio nostrale		+

SPECIE ALLOCTONE	PROVENIENZA	NOTE	ALLERGENICITÀ
Alberi a foglia persistente			
Abies nordmanniana	Caucaso		
Magnolia grandiflora	Nord America		
Pseudotsuga douglasii	Nord America		
Tsuga canadensis	Nord America		
Alberi a foglia caduca			
Aesculus hippocastanum	Asia minore		+
Aesculus pavia	Nord America		
Albizzia julibrissin	Asia		
Cercidiphyllum japonicum	Cina-Giappone	Scarsa tolleranza allo stress idrico.	
Corylus colurna	Nocciolo di Turchia	Scarsa tolleranza allo stress idrico.	++
Davidia involucrata	Cina		
Ginkgo biloba	Cina	Buona tolleranza allo stress idrico.	
Gleditsia triacanthos	Nord America	Buona tolleranza allo stress idrico.	
Hibiscus syriacus	Asia occidentale		
Juglans nigra	Nord America	Specie capace di aggiustamento osmotico.	
		Buona tolleranza allo stress idrico.	
Koelreuteria paniculata	Cina		
Lagerstroemia indica	Asia orientale	Scarsa tolleranza allo stress idrico.	
Liquidambar styraciflua	Nord America	Scarsa tolleranza allo stress idrico.	
Liriodendron tulipifera	Nord America		
Malus floribunda	Giappone		
Metasequoia glyptostroboides	Cina		
Parrotia persica	Asia occidentale	Buona tolleranza allo stress idrico.	
Pyrus calleryana	Giappone	Scarsa tolleranza allo stress idrico.	
Prunus serrulata (in varietà)	Cina-Giappone		
Pterocarya fraxinifolia	Asia occidentale	Specie capace di aggiustamento osmotico.	
Quercus palustris	Nord America	Specie capace di aggiustamento osmotico.	+
		Buona tolleranza allo stress idrico.	
Quercus rubra	Nord America		+
Sophora japonica	Giappone		

Specie arbustive

SPECIE AUTOCTONE	
Arbusti autoctoni	Nome comune
Buxus sempervirens	Bosso
Cornus mas	Corniolo
Corylus avellana	Nocciolo
Corylus avellana 'purpurea'	Nocciolo rosso V.
Cotinus coggygria	Albero della nebbia
Crataegus monogyna	Biancospino
Cytisus scoparius	Ginestra dei carbonai
Hipphopae rhamnoides	Olivello spinoso
Ilex aquifolium	Agrifoglio
Laburnum anagyroides	Maggiociondolo
Lonicera caprifolium	Caprifoglio (rampicante)
Ligustrum vulgare	Ligustro
Mespilus germania	Nespolo
Philadelphus coronarius	Fiori d'angelo
Viburnum opulus	Pallon di maggio
Viburnum tinus	Lentaggine
Arbusti alloctoni	Provenienza
Acer palmatum	Cina – Giappone
Berberis thunbergii	Asia minore
Amelanchier canadensis	Nord America
Amorpha fruticosa	Nord America
Callicarpa bodinieri	Asia orientale
Camellia japonica	Giappone
Caryopteris canadensis	Cina
Cornus brachipoda	Giappone
Cornus florida	Nord America
Cornus nuttalii	Nord America
Cydonia japonica	Asia minore
Deutzia gracilis	Asia orientale
Evonimus japonica	Giappone
Forsythia intermedia	Cina – Giappone
Hamamelis mollis	Asia
Hibiscus syriacus	Asia occidentale
Kolwitzia amabilis	Cina
Ligustrum lucidum	Cina
Magnolia soulangeana	Cina
Magnolia stellata	Cina
Mahonia aquifolium	Nord America
Nandina domestica	Cina-Giappone
Olea fragrans	Cina-Giappone
Pittosporum tobira	Cina-Giappone
Rhododendron japonicum	Cina-Giappone
Rhus typhina	Nord America
Rosa rugosa	Asia orientale
Skimmia japonica	Giappone
Spiraea Stewartia pseudocamellia	Giappone
στε νναι τια μεταιουταιπετιία	Giappone

Nel caso delle siepi poste in zona agricola, è obbligatorio mantenere – e se possibile aumentare – la composizione botanica. Durante le operazioni di manutenzione è opportuno favorire lo sviluppo delle specie autoctone o tradizionali di cui sopraln campo giardinistico è sempre ammesso l'uso di varietà di derivazione florovivaistica purché compatibili paesaggisticamente con il contesto di inserimento e adatte dal punto di vista pedoclimatico.

Allegato C. Specie di cui è vietata la messa a dimora e di cui occorre controllare la diffusione

È vietato mettere a dimora nuovi soggetti arborei e arbustivi che rientrino tra le specie elencate nella "lista nera" di Regione Lombardia.

Si riporta, quindi, la lista di cui alla Deliberazione Giunta Regione Lombardia VIII/7736 del 24 luglio 2008 (ex Legge Regionale 31 marzo 2008, n. 10), Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea.

Delle seguenti specie occorre inoltre contenere la diffusione.

Nome scientifico	Nome volgare
Acer negundo	Acero americano, Negundo
Ailanthus altissima	Ailanto, Albero del paradiso
Ambrosia artemisiifolia	Ambrosia con foglie di artemisia
Amorpha fruticosa	Amorfa cespugliosa, Indaco bastardo
Artemisia verlotiorum	Artemisia dei fratelli Verlot
Bidens frondosa	Bidente foglioso
Buddleja davidii	Buddleja di David
Elodea	Peste d'acqua
Helianthus tubrosus	Girasole del Canada, Topinambur
Humulus japonicus	Luppolo giapponese
Lonicera japonica	Caprifoglio giapponese
Ludwigia grandiflora	Ludwigia a grandi fiori
Nelumbo nucifera	Fior di loto
Pinus nigra	Pino nero
Prunus serotina	Ciliegio tardivo, Ciliegio americano
Pueraria lobata	Pueraria irsuta
Quercus rubra	Quercia rossa
Fallopia Adanson sect. Reynoutria	Poligono giapponese
Houtt.	
Robinia pseudoacacia	Robinia, Gaggia
Sicyos angulatus	Sicios angoloso
Solidago canadensis	Verga d'oro del Canada
Solidago gigantea	Verga d'oro maggiore

Allegato D. Sanzioni

Ogni inosservanza o violazione delle norme elencate nel Regolamento, quando il fatto non costituisca reato o violazione amministrativa sanzionata da leggi o regolamenti generali, viene punita con sanzione amministrativa.

Le sanzioni amministrative di cui sopra, sono comminate indipendentemente da altri eventuali oneri di qualsiasi natura, spettanti al responsabile della violazione.

Attività di vigilanza

L'attività di vigilanza relativa all'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale del Comune di San Giuliano Milanese.

La vigilanza potrà essere garantita anche con l'installazione di videocamere di sorveglianza.

Colui che è ritenuto responsabile delle violazioni rilevate è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi e agli interventi di compensazione ambientale.

Sanzioni per danni agli alberi

La sanzione per il danneggiamento di singoli alberi è calcolata sulla base del valore del soggetto arboreo determinato tramite l'applicazione del cosiddetto metodo svizzero modificato di cui all'Allegato A.

In caso di danno parziale (albero vivo e recuperabile), il valore del danno sarà determinato moltiplicando il valore dell'albero determinato come sopra per un coefficiente corrispondente alla percentuale di apparato radicale (es. asportato da lavori), fusto (ferite) o chioma danneggiata (es. per potature errate o per ferite da contatto), secondo il seguente schema.

Estensione delle lesioni (% della circonferenza del fusto o dell'apparato radicale, % del volume della chioma)	Coefficiente per il calcolo del danno parziale
<10%	0,10
10-20%	0,20
20-30%	0,30
30-35%	0,45
35-40%	0,50
40-50%	0,75
>50%	0,90

L'Amministrazione comunale ha facoltà di richiedere al contravventore di risarcire il danno arboreo arrecato mediante l'acquisto e la messa a dimora di nuovi alberi all'interno del territorio comunale, anche in località diverse da quella ove è stato riscontrato il danneggiamento.

Qualora il danneggiamento riguardi più dell'75% delle piante disposte all'interno di un filare (o formazione lineare equivalente costituita da almeno 10 alberi), l'Amministrazione comunale ha facoltà di determinare il danno subito considerando il valore di tutte le piante costituenti il filare.

Sanzioni per danni a formazioni vegetali in ambito rurale

Il danneggiamento di fasce alberate, siepi e filari protetti ai sensi del presente Regolamento, comporta, da parte del contravventore, l'obbligo di reimpianto della formazione danneggiata su indicazione del Comune, per la stessa lunghezza e larghezza danneggiate. In caso di danni a singoli alberi di particolare interesse paesaggistico è facoltà dell'Amministrazione di determinare una sanzione aggiuntiva sulla base del metodo estimativo di cui all'Allegato A.

Sanzioni per il danneggiamento di aree adibite a verde pubblico

A esclusione dei danni arrecati agli alberi per i quali valgono le indicazioni di cui al paragrafo Sanzioni per danni agli alberi Sanzioni per danni agli alberi, per il danneggiamento delle aree verdi pubbliche, arredi compresi, è previsto il risarcimento completo delle opere di ripristino. L'entità di tale risarcimento viene determinata in base al listino prezzi adottato dal Comune e gli oneri spettanti al trasgressore dovranno essere versati direttamente all'Amministrazione comunale, maggiorati di un importo pari al 15% per spese generali. Fra gli oneri di ripristino si considerano anche le operazioni di irrigazione e manutenzione per 12 mesi, sino

al completo attecchimento del verde di nuovo impianto.

Inoltre, qualora il danneggiamento sia a carico di una superficie delimitata da cordoni o da recinzione e riguardi oltre il 75% della stessa, l'Amministrazione comunale ha facoltà di richiedere il ripristino dell'intera area

I lavori verranno eseguiti dalle ditte appaltatrici designate dal Comune a meno che l'autore del danno dimostri di avere capacità tecniche adeguate a provvedere direttamente, sotto la supervisione di un direttore dei lavori designato dal Comune. I costi della direzione dei lavori saranno a carico dell'autore del danno.

Altre sanzioni

Qualora non si richieda la prevista autorizzazione prima di procedere alle opere per cui è necessaria, fatto salvo l'obbligo di provvedere comunque alla richiesta di autorizzazione in sanatoria, è prevista una sanzione amministrativa pari al valore maggiore tra euro 500 (rivalutabile annualmente secondo l'indice dei prezzi Istat-FOI) e il valore dell'albero determinato secondo l'applicazione di quanto riportato nell'Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..

Nel caso in cui non si provveda all'adempimento delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni è prevista una sanzione amministrativa pari a euro 250, rivalutabile annualmente secondo l'indice dei prezzi Istat-FOI. Viene fatto salvo l'obbligo di provvedere comunque alla richiesta di autorizzazione in sanatoria.

Altre infrazioni al Regolamento non compendiate nei paragrafi precedenti sono soggette alle sanzioni amministrativa riportate nello schema seguente. È onere di chi ha commesso l'infrazione procedere al ripristino delle aree anche tramite monetizzazione dell'intervento secondo quanto eventualmente concordato con l'Amministrazione comunale.

CODICE	DESCRIZIONE	SANZIONE (EURO)
1	Effettuare interventi colturali (incluse nuove messe a dimora) sul verde pubblico senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.	da 100 a 200
2	Effettuare qualsiasi tipo di occupazione di suolo pubblico o di intervento edilizio, infrastrutturale o di qualsiasi genere che non si svolga nel più rigoroso rispetto delle prescrizioni tecniche che salvaguardano il patrimonio arboreo cittadino.	da 100 a 250
3	Raccogliere i fiori, i frutti, i prodotti agricoli da coltivazione, qualsiasi altra parte delle piante e i funghi, fatte salve le deroghe previste. Scavare nel terreno e asportare la terra.	da 50 a 250
4	Estirpare, tagliare o comunque danneggiare il cotico erboso, le piante erbacee e arbustive.	da 50 a 250
5	Appendere agli alberi, agli arbusti e alle attrezzature del verde, oggetti di qualsiasi genere, comprese strutture ludiche e cartelli segnaletici, in mancanza di specifiche autorizzazioni.	da 50 a 250
6	Versare sul suolo, sulla vegetazione o negli specchi d'acqua sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo.	da 100 a 500
7	Accedere in area verde qualora vi sia divieto segnalato in loco o se la destinazione d'uso dell'area stessa non sia compatibile con il calpestamento o con la presenza di persone.	da 25 a 150
8	Accedere a spazi destinati a fioriture o verde ornamentale quali aiuole, rotatorie, spartitraffico, parterre, fatte salve le attività di sistemazione e manutenzione.	da 25 a 200
9	Potare alberi pubblici e privati in contrasto con quanto riportato nei paragrafi Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. a pagina Errore. Il segnalibro non è definito. e Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. a pagina Errore. Il segnalibro non è definito., salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione comunale.	da 100 a 1.000

CODICE	DESCRIZIONE	SANZIONE (EURO)
10	Potare alberi su cui siano presenti nidi di uccelli o tane di piccoli mammiferi, o che siano utilizzati come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio, eccettuate condizioni di accertata pericolosità delle piante.	da 50 a 450
11	Impermeabilizzare il suolo all'aria e all'acqua anche per costipamento nell'area di pertinenza dell'albero.	da 50 a 250
12	Eseguire riporti di terreno non agrario o che causino l'interramento dei colletti nell'area di pertinenza dell'albero.	da 100 a 450
13	Usare impropriamente prodotti diserbanti e spargere sale su superfici ghiacciate, escluse quelle destinate al pubblico transito e alla sosta veicolare, nell'area di pertinenza dell'albero.	da 100 a 450
14	Sostare con veicoli nell'area di pertinenza dell'albero.	da 50 a 200
15	Spargere, entro la zona di pertinenza dell'albero, qualsiasi sostanza nociva per la vita vegetale e in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, calcestruzzo, sostanze chimiche, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi.	da 75 a 450
16	Utilizzare aree verdi per depositi anche temporanei di materiale.	da 100 a 350
17	Mancata esecuzione delle opere a verde in caso di interventi privati superiori a 500 m²	Sanzione pari al valore delle opere in progetto con un minimo di 2.000 euro

Allegato E. Modulo per richiesta interventi di potatura straordinaria, scavi ravvicinati o abbattimento alberi

INTERVENTI DI POTATURA STRAORDINARIA, SCAVI RAVVICINATI O ABBATTIMENTO ALBERI

potatura straordinaria (ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento del

AL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

OCCETTO: INTEDVENTO DI

OGGETTO: INTERVENTO DI	verde)
	scavi ravvicinati (ai sensi dell'art. 5.4 del Regolamento del verde)
	abbattimento albero (ai sensi dell'art. 3.4 del Regolamento del verde)
	Intervento in urgenza si no
	(artt. 1.6.3 del Regolamento del verde; in caso affermativo i sottoscritto si impegna a consegnare entro 15 giorni dalle lavorazion idonea documentazione tecnica sottoscritta da un professionista abilitato)

La/il sottoscritta/o			
in qualità di ⁽¹⁾	della ditta/società/co re. Il segnal definito.		
con codice fiscaleErrore. Il segnalibro non è definito.	p. IVAErrore. II segnalibro non è definito.		
nato a	prov.	nato il	
residente in	prov.		
via / piazza	n.	C.A.P.	

^{222 2727272727272727271} Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società o condominio

PEC	Posta elettronica	tel	
	DICHIARA		
che ese	guirà i seguenti interventi sopra indicati sulle seguent	i piante:	
specie	n		
specie	n		
specie	n		
presenti	all'interno della proprietà in via	n	
per i so	eguenti motivi		
	Sentenza giudiziaria o atto normativo		
	Pericolo di caduta dell'albero o di sue parti		
	Conflitti con il costruito o con interventi edilizi		
	Pianta senescente		
	Sviluppo stentato/sesto di impianto eccessivamente	fitto/specie infestante	
Riqualificazione del giardino			
che per l'	DICHIARA INOLTF	lE	
	(in caso di intervento su platano) è stata effettuata co e si opererà tra il 01/12 e il 31/03.	omunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale	
	non sono necessari altri atti di assenso (ad es. auto ecc., eventualmente avvalendosi della possibilità offe Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)		
	sono necessari i seguenti atti di assenso, già rilascia l'area di interessa ricade in zona sottoposta a vincolo Martesana - D.G.R. n. VIII/3095 del 1 agosto 2006 e I	(es. Ambiti di tutela paesaggistica del Naviglio	
	Autorizzazione paesaggistica semplificata		

in caso di interventi di lieve entità, elencati nell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017, ricadenti in zona tutelata ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio qualora le opere comportino alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici.

Autorizzazione paesaggistica ordinaria

in caso di interventi ricadenti in zona tutelata ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio qualora le opere comportino alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici e non siano incluse nell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017

Parere/nullaosta Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per interventi su immobili tutelati ai sensi della Parte II, Titolo I, Capo I del d.lgs. n. 42/2004

Parere/nullaosta di altri enti sovraordinati

(specificare, es: PTC Parco Agricolo Sud Milano – art. 22 del D.G.R. 7/818 del 3 agosto 2000)

Altro

(specificare)

IL SOTTOSCRITTO A CONOSCENZA DEL REGOLAMENTO DEL VERDE E DELLE SANZIONI PREVISTE

SI IMPEGNA A COMPENSARE GLI ALBERI ABBATTUTI TRAMITE

(art. 3.4.4 del Regolamento del verde)

messa a dimora	nell'area di	proprietà	(art. 3.4.4 del	Regolam	ento del v	verde) dei	seguenti alberi
(specificare	specie	е	numero	di	alberi	di	sostituzione)
messa a dimora verde), dei se	-	-	•		-		_
messa a dimora 3.4.7 del Regola sostituzione)	-				_		-
monetizzazione del	dei costi da d	concordare	e con gli Uffici t	tecnici co	omunali (a	rt. 3.4.7 de	el Regolamento verde).
precompensazio accordi	one dell'abba presi	ttimento con	(art. 3.4.5 del gli	Regolam Uffici		verde) secc tecnici	ondo i seguenti comunali

SI IMPEGNA INOLTRE

a osservare in ogni operazione quanto prescritto dal vigente Regolamento a tutela del patrimonio arboreo ed in particolare a:

- A non eseguire interventi nella fase di chiusura delle gemme ed immediatamente prima della caduta delle foglie;
- A eseguire i tagli perfettamente rifilati evitando slabbrature della corteccia e scosciature dei rami;
- Ad evitare di danneggiare durante le operazioni di potatura altre parti dell'albero non direttamente interessate dai lavori;
- Ad eliminare il materiale di risulta nel rispetto della normativa vigente, evitando di accendere fuochi;
- Ad eseguire i lavori necessari rispettando le vigenti leggi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- A conservare copia della presente richiesta, debitamente protocollata dal Comune, sul luogo dei lavori.

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI

ALLEGATO	CASI IN CUI è PREVISTO ALLEGATO	
Copia del documento di identità del/i titolare/i	Sempre obbligatoria	
Documentazione fotografica	Sempre obbligatoria	
Planimetria a scala adeguata	Sempre obbligatoria	
Relazione agronomica (redatta da tecnico abilitato)	Obbligatoria in caso di alberi con circonferenza del fusto > 100 cm	
Copia dei documenti d'identità de comproprietari	Facoltativa	
Nulla osta/autorizzazione Ente sovraordinato	Se necessaria (solo ambiti vincolati)	
Altro (specificare)	Facoltativa	

In attesa dell'eventuale sopralluogo di verifica e del successivo parere, si inviano cordiali saluti.

Data e luogo	Firma del dichiarante		

ATTENZIONE

Ai sensi del comma 3 dell'art.38 del DPR 445/2000, la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione non è soggetta ad autenticazione e, qualora non apposta in presenza del funzionario addetto, deve essere accompagnata dalla presentazione di fotocopia del documento di identità. È possibile l'invio per via telematica.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:

a) nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti;

b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 241/90.